SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 127**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 1° giugno 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 1992.

Modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26, 27, 28, 33 e 34 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le formule dal n. 74 al n. 103, in materia di cittadinanza, del formulario per i registri dello stato civile approvato con il decreto ministeriale 17 dicembre 1987 sono sostituite con quelle dal n. 74 al n. 95 allegate al presente decreto.

Art. 2.

Sono approvate le modifiche ai moduli «G» e «M» per i registri dello stato civile, di cui ai decreti ministeriali 7 luglio 1958 e successive modificazioni, e 17 dicembre 1987, allegate al presente decreto.

Art. 3.

Sono approvate le modifiche e le aggiunte al formulario per i registri dello stato civile, di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, allegate al presente decreto.

Art. 4.

Dal 16 agosto 1992 gli atti dello stato civile saranno scritti nei rispettivi registri secondo i moduli e le formule di cui agli articoli precedenti.

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro: MARTELLI

ALLEGATO

Formule sostituite in materia di cittadinanza

74. Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale riconosciuta o dichiarata giudizialmente (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità), il quale mi ha esposto che egli è cittadino ... e che, essendo stato quando era maggiorenne, riconosciuto, con atto in data ..., come figlio naturale da ... (ovvero: dichiarato, con sentenza del ... di ... in data ..., figlio naturale di ...), cittadino ..., dichiara di eleggere la cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto (ovvero: di cui è stato dichiarato) figlio naturale.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, l'atto di riconoscimento o la sentenza, il certificato di cittadinanza del genitore, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione, resa nel termine di legge, alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

N.B. — Ove trattisi di provvedimento straniero che abbia dichiarato lo stato di filiazione naturale, è necessario che esso sia stato dichiarato efficace dall'autorità giudiziaria italiana.

75. Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale che non può essere dichiarata giudizialmente (art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto che egli è cittadino ... e dichiara di voler eleggere la cittadinanza di ... cittadino ..., che risulta essere suo padre (ovvero: sua madre) naturale secondo quanto si desume dalla sentenza del ... di ... in data ... con la quale è stato riconosciuto il suo diritto al mantenimento
(o: agli alimenti).

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, la sentenza sopra menzionata, il certificato di cittadinanza del genitore, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione, resa nel termine di legge, alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

76. Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'adottato nei cui confronti l'adozione sia stata revocata (art. 3, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità), il quale mi espone di essere stato adottato da ... (provvedimento del ... in data ...). Essendo stata la detta adozione revocata con provvedimento del ... in data ..., quando aveva ormai raggiunto la maggiore età, ed essendo egli anche in possesso della cittadinanza ... (o: avendo riacquistato la cittadinanza ...), dichiara di rinunciare a quella italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, il provvedimento di revoca dell'adozione, i certificati di cittadinanza, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione, resa nel termine di legge, alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

77. Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino ... (o: apolide) e che ... (indicare: il padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato (oppure è) cittadino italiano per nascita, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e che intende a tal uopo prestare servizio militare per lo Stato italiano.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, il proprio certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, ecc.)

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ..., residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

78. Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la cittadinanza italiana per assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino ... (o: apolide) e che ... (indicare: il padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato (oppure è) cittadino italiano per nascita, dichiara di aver assunto pubblico impiego alle dipendenze ... (specificare l'ente datore di lavoro e se all'estero o in Italia) in data ... e di voler acquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, il proprio certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza del rapporto di pubblico impiego, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e .... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

79. Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero o dall'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, il quale, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica (art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto: di essere cittadino ... (o: apolide), che ... (indicare: il padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato (oppure: è) cittadino italiano per nascita, di aver risieduto legalmente da almeno due anni senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento della maggiore età.

Ora dichiara, avendo compiuto il diciottesimo, ma non ancora il diciannovesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, la documentazione relativa alla durata della residenza in Italia, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

80. Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero nato in Italia e che vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di essere cittadino ..., nato in Italia, nel comune di ..., in data ..., e di aver risieduto legalmente senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento della maggiore età.

Ora dichiara, avendo compiuto il diciottesimo, ma non ancora il diciannovesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, la documentazione relativa alla residenza in Italia, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome), nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

81. Verbale di giuramento (art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è personalmente comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha prodotto il decreto in data ..., registrato alla Corte dei conti il ... notificatogli il ..., con il quale gli è stata concessa la cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento.

Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito ed il comparente presta il giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

A questo atto sono stati presenti i testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

82. Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera (art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità), il quale espone di essere cittadino italiano ma che, possedendo (o: avendo acquistato; o: avendo riacquistato) anche la cittadinanza ..., e risiedendo o stabilendo la sua residenza in ..., dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, i certificati di cittadinanza, il certificato di residenza all'estero, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

83. Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... (specificare le ragioni della perdita).

Ora, intendendo prestare servizio militare per lo Stato italiano, dichiara di volerla riacquistare.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, ecc.) ...

Poiché quanto esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

84. Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana intende riacquistarla per l'assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (art. 13, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... (specificare le ragioni della perdita).

Ora, avendo assunto (ovvero: essendo per assumere) pubblico impiego alle dipendenze ... (specificare l'ente datore di lavoro e se all'estero o in Italia), dichiara di volerla riacquistare.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza e all'assunzione dell'impiego, ecc.) ...

Poiché quanto esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

85. Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla stabilendo la propria residenza in Italia (art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... (specificare le ragioni della perdita).

Ora, avendo stabilito (ovvero: intendendo stabilire entro un anno) la propria residenza nel comune di ... dichiara di volerla riacquistare.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, ecc.) ...

Poiché quanto esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

86. Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ed avendo stabilito la propria residenza nel territorio della Repubblica, non intende riacquistarla (art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... (specificare le ragioni della perdita).

Ora, avendo fissato la propria residenza nel comune di ... in data ..., non essendo trascorso un anno dalla data suddetta dichiara di rinunciare al riacquisto della cittadinanza.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, il certificato di residenza, ecc.) ...

Poiché quanto esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

87. Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, intende riacquistarla (art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Ora, avendo abbandonato l'impiego (o la carica o il servizio militare) assunt ... (o prestato) presso lo Stato ..., ed avendo fissato la propria residenza nel comune di ... da oltre due anni, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, la documentazione da cui risulti che ha abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare assunt ... o prestato presso lo Stato ..., il certificato di residenza, ecc.) ...

Poiché quanto esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

88. Dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra cittadinanza, intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore convivente con il genitore (art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di avere acquistato la cittadinanza italiana quando era figlio minore convivente con ... (indicare le complete generalità del genitore o dei genitori) che ha ... acquistato (o: riacquistato) la cittadinanza italiana.

Ora, avendo compiuto il diciottesimo anno di età ed essendo in possesso della cittadinanza ..., dichiara di rinunciare a quella italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, il certificato di stato di famiglia con riferimento all'epoca dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore o dei genitori, il certificato relativo a tale acquisto o riacquisto, il certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

89. Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 o 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non avere reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, intende riacquistarla (art. 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per ... (specificare le ragioni della perdita indicando la relativa disposizione di legge).

Ora, non essendo ancora decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza italiana, ecc.) ...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

90. Dichiarazione fatta da donna che, avendo perduto prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, intende riacquistarla (art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

Oggi ... avanti a me ... è comparsa ... (indicare le complete generalità), la quale mi ha esposto che, per effetto di matrimonio con ... cittadino ... (o: per effetto del mutamento di cittadinanza del marito ..., ora cittadino ...), ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151. La stessa dichiara di voler riacquistare tale cittadinanza.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, il proprio atto di matrimonio, il certificato di acquisto della cittadinanza straniera, ecc.)...

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

91. Comunicazione fatta dal cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, entro tre mesi dall'acquisto, o riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo (art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di essere cittadino italiano e mi ha comunicato di avere acquistato (o: riacquistato; o: optato per) la cittadinanza ... in data ... a seguito di ... (specificare l'atto o il provvedimento o l'evento determinativo dell'acquisto o riacquisto della cittadinanza straniera).

Dichiara, inoltre, di aver compiuto il diciottesimo anno di età in data ... (da utilizzare solo se il compimento della maggiore età è successivo all'acquisto, riacquisto o opzione).

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione, resa nei termini di legge, alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

N.B. — Nel caso in cui la comunicazione sia stata fatta oltre i tre mesi dall'acquisto o riacquisto della cittadinanza straniera o dall'opzione per essa o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, l'ufficiale di stato civile deve riferirne al prefetto.

92. Dichiarazione di ex cittadino argentino per nascita divenuto cittadino italiano prima dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi dei benefici dell'accordo.

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale mi ha dichiarato di essere stato cittadino argentino per nascita, di essere divenuto cittadino italiano a seguito di provvedimento di ... in data ... e di voler fruire dei benefici previsti dall'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, ai sensi dell'art. 5 di detto accordo.

A tal fine mi ha esibito ... (elencare i documenti).

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

La dichiarazione anzidetta viene comunicata allo Stato argentino a norma dell'art. 2 dell'accordo.

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

93. Trascrizione per riassunto di decreto di concessione della cittadinanza e iscrizione della dichiarazione ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (nome e cognome, luogo e data di nascita) cittadino argentino per nascita il quale alla presenza dei testimoni ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ... mi ha chiesto di trascrivere il decreto del Presidente della Repubblica in data ... di cui mi trasmette copia, dichiarando che intende avvalersi dei benefici previsti dall'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.

Il comparente mi esibisce altresì certificato anagrafico del comune di ... dal quale risulta che egli ha stabilito in Italia la propria residenza.

Aderendo alla richiesta, dò atto che con l'anzidetto documento è stata concessa a ... la cittadinanza italiana.

Il giuramento prescritto per far luogo alla trascrizione è stato prestato da ... in data ... e quindi nel termine di legge come da verbale in data ...

Dopo di che ho munito del mio visto i documenti anzidetti e l'ho inseriti nel volume degli allegati a questo registro.

La dichiarazione di cui al presente verbale viene comunicata allo Stato argentino a norma dell'art. 2 dell'accordo.

94. Trascrizione per riassunto eseguita d'ufficio a norma dell'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.

Oggi ... io sottoscritto ... avendo ricevuto ai fini della trascrizione lettera del comune di ... in data ... dò atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentino ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, che dalla citata lettera risulta che ... (indicare le complete generalità) cittadino italiano per nascita e cittadino argentino in base al citato accordo, ha trasferito la sua residenza in Italia.

Il trasferimento stesso viene comunicato allo Stato argentino a norma del citato art. 4.

Dopo di che ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la leggera sopracitata.

95. Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963.

Oggi ... dinanzi a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità), il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino italiano e cittadino ... (indicare l'altra o le altre cittadinanze del comparente) e di essere stato autorizzato dal Ministro dell'interno, con decreto in data ..., a rinunciare alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 876, mi dichiara di rinunciare effettivamente a detta cittadinanza.

A tale fine mi ha prodotto il decreto autorizzatorio del Ministro dell'interno.

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dal documento prodotto, ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione .... residente in ... e ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... di professione ... residente in ...

Il documento prodotto, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Modifiche ai moduli per i registri

Mod. G

Nel frontespizio:

(11) In questo spazio indicare il comune o i comuni in cui la pubblicazione dovrà farsi (art. 94 cod. civ.). Eventualmente indicare altresì il decreto del tribunale che ha autorizzato la riduzione del termine delle pubblicazioni. Per il caso in cui l'ufficiale dello stato civile si rifiuti di procedere alla pubblicazione, nel precedente spazio bianco, subito dopo la parola «pubblicazione» egli inserirà la parola «non» e dopo le parole «si farà» apporrà la dizione «a causa di mio rifiuto, come da certificato che ne esprime i motivi da me rilasciato ai richiedenti» (art. 98 cod. civ.).

(13) Utilizzare questo spazio nel caso di sposi che richiedano la pubblicazione per contrarre matrimonio secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16 (formula n. 50).

Nel testo, alla terza annotazione prestampata:

N.B. In questa annotazione, che si riferisce soltanto alla ipotesi di matrimonio da celebrare in forma religiosa, si dirà che è stato rilasciato certificato, o nulla osta, o autorizzazione, a seconda dei casi, ai sensi delle leggi 27 maggio 1929, n. 847, art. 7; 24 giugno 1929, n. 1159, art. 8; 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16; 8 marzo 1989, n. 101, art. 14.

Mod. M

Nel frontespizio:

(10) Indicare il nome e cognome e la qualità del ministro di culto davanti al quale il matrimonio è stato celebrato. In caso di matrimonio celebrato secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16, interlineare le parole da: «agli sposi» a: «civile da» e da: «davanti» a: «celebrato». Nello spazio bianco inserire le parole: «Il matrimonio è stato celebrato da ...», con la indicazione del nome e cognome e della qualità del ministro di culto.

(12) Indicare la data delle eseguite pubblicazioni ovvero il decreto del tribunale che ne ha autorizzato la omissione. Se vi è stata riduzione del termine, farne menzione. In caso di matrimonio celebrato secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16, aggiungere le parole: «e ho accertato che fu data lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, come risulta dal nulla osta a suo tempo rilasciato».

Modifiche e aggiunte al formulario

TITOLO I

Capo I

SEZIONE II

34. Dichiarazione di nascita di figlio di genitori non conosciuti (articoli 70 e 73, comma 2, regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

Inserire le parole: «da una donna che non consente (o: non può consentire per difetto di età) di essere nominata ...».

TITOLO I

Capo II

SEZIONE II - *Richiamo di cui al n. 13 del modulo «G» per il caso di richiesta di pubblicazione da parte di sposi che intendono contrarre matrimonio secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16.*

50. Caso di richiesta fatta personalmente da sposi che intendono contrarre matrimonio secondo uno dei riti sopra menzionati.

Inserire le parole: «Agli sposi ho spiegato i diritti e i doveri dei coniugi dando loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile».

N. B. — In caso di richiesta fatta da mandatario (i) speciale (i), non va data lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, ma in un momento successivo deve essere utilizzata la formula n. 117; salvo che il mandato contempli anche la celebrazione del matrimonio.

V. altresì la formula n. 115.

TITOLO II

Capo II

107. Aggiungere, in fine: «Questa formula va utilizzata anche nel caso in cui il riconoscimento sia fatto successivamente al matrimonio dei genitori (articoli 280 e 283 del codice civile)».

108. Aggiungere, in fine: «In caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, utilizzare, compatibilmente con la diversa fattispecie, la formula n. 107».

109. Aggiungere, in fine: «Questa formula va utilizzata anche nel caso in cui il riconoscimento sia fatto successivamente al matrimonio dei genitori (articoli 280 e 283 del codice civile)».

111-*bis*. Assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di figlio naturale (art. 250, secondo comma, del codice civile).

Oggi ... avanti a me ... è comparso ... (indicare le complete generalità) il quale, avendo compiuto i sedici anni di età, presta il proprio assenso al riconoscimento di figlio naturale fatto nei suoi confronti da ... (indicare nome e cognome del genitore o dei genitori che lo hanno riconosciuto) in data... (indicare gli estremi dell'atto, iscritto o trascritto, con il quale o nel corso del quale è stato fatto il riconoscimento).

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti (elencarli: il proprio atto di nascita, l'atto di riconoscimento, ecc.)...

Alla dichiarazione resa sono stati presenti i testimoni signori ... (nome e cognome) nat... in ... il... di professione... residente in ... e ... (nome e cognome) nat... in ... il... di professione ... residente in ...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

TITOLO II

Capo III

115. Resta intatta, salvo nel «nota bene», che è così modificato:

N.B. — In caso di matrimonio da celebrare secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16, inserire la specificazione che agli sposi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi, dandosi ad essi lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile.

115-*bis*. Richiesta da parte di cittadini stranieri non domiciliati né residenti in Italia esenti dalla pubblicazione. (articoli 116 - ultimo comma - codice civile e 106 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

Oggi... avanti a me... sono comparsi... (indicare le complete generalità degli sposi), i quali, per la celebrazione del matrimonio che nel comune di ... avanti a ... (indicare se ufficiale di stato civile, parroco o ministro di altro culto) essi intendono contrarre senza la pubblicazione, da cui sono esenti in quanto cittadini stranieri non domiciliati né residenti in Italia, mi dichiarano che non esiste fra essi impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termini dell'art. 87, numeri 1, 2 e 4 del codice civile, né sussistono altri impedimenti ai sensi degli articoli 85, 86 e 88 dello stesso codice.

Queste dichiarazioni sono state confermate con giuramento da... (nome e cognome) nat... in ... il... di professione... residente in ... e da... (nome e cognome) nat... in ... il... di professione... residente in ... testimoni presenti all'atto. Le dichiarazioni rese dagli sposi trovano conferma nei documenti prodotti che sono: (elencarli: i certificati di nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 codice civile, ecc.)...

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

N. B. — In caso di matrimonio da celebrare secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16, inserire la specificazione che agli sposi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

117. Caso in cui la richiesta sia stata fatta da mandatario o mandatari speciali degli sposi e questi intendano contrarre matrimonio secondo uno dei riti previsti dalle leggi 11 agosto 1984, n. 449, art. 11; 22 novembre 1988, n. 516, art. 18; 22 novembre 1988, n. 517, art. 16.

Oggi... avanti a me... sono comparsi... (indicare le complete generalità degli sposi), i quali intendono, come mi dichiarano, contrarre matrimonio secondo il rito previsto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1984, n. 449 (o: dall'art. 18 della legge 22 novembre 1988, n. 516; o: dall'art. 16 della legge 22 novembre 1988, n. 517).

Poiché la richiesta di pubblicazione è stata fatta da mandatario (i) speciale (i), come risulta dal verbale in data ... parte ... serie ... n. ..., do atto che agli sposi vengono da me spiegati i diritti e i doveri dei coniugi dando loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile.

A questo atto sono stati presenti quali testimoni i signori... (nome e cognome) nat... in ... il... di professione... residente in ... e... (nome e cognome) nat... in ... il... di professione... residente in ...

TITOLO III

Capo I

SEZIONE I

140-*bis*. Annotazione di dichiarazione resa per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto o la rinuncia della cittadinanza (art. 23, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

... (nome e cognome) in data... ha reso dinanzi a... dichiarazione con la quale ... (riassumere brevemente il contenuto della dichiarazione; indicare in fine il registro in cui la dichiarazione è stata iscritta o trascritta, con la data e il numero d'iscrizione o di trascrizione).

140-*ter*. Annotazione della comunicazione fatta ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

... (nome e cognome) in data... ha reso dinanzi a... dichiarazione con la quale ha comunicato che ... (riassumere brevemente il contenuto della comunicazione; indicare in fine il registro in cui la comunicazione è stata iscritta o trascritta, con la data e il numero d'iscrizione o di trascrizione).

TITOLO III

Capo I

SEZIONE II

147-*bis*. Annotazione dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di figlio naturale (art. 250, secondo comma, del codice civile).

... (nome e cognome) in data... (indicare gli estremi dell'atto. iscritto o trascritto) ha prestato il suo assenso al riconoscimento di figlio naturale da parte di..., sopra annotato.

154-*bis*. Annotazione di legittimazione a seguito di riconoscimento di figlio naturale fatto successivamente al matrimonio dei genitori (articoli 280 e seguenti del codice civile, 89 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

... (nome e cognome) è stat... legittimat... a seguito di riconoscimento fatto dai genitori (indicare i loro nomi e gli estremi dell'atto o degli atti di riconoscimento)... successivamente al loro matrimonio contratto il... (atto di matrimonio n .... parte ... serie... anno ... del comune di...).

TITOLO III

Capo III

174-*bis*. Annotazione di ricorso per la separazione personale fra coniugi (art. 150 codice civile; art. 4 legge 1° dicembre 1970 n. 898 - ; modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

In data... ha presentato ricorso al tribunale di... per la separazione personale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto.

175-*bis*. Annotazione di separazione personale fra coniugi (articoli 151 e 158 codice civile; art. 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 - ; modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 - art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

Con provvedimento del ... in data ... è stata pronunciata la separazione giudiziale (ovvero: è stata omologata la separazione consensuale) fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto.

176-*bis*. Annotazione di rigetto della domanda di separazione personale fra coniugi o di altro provvedimento che definisca il giudizio fuori del merito della domanda (art. 4 legge 1° dicembre 1970 n. 898 - ; modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 - : art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

a) La domanda presentata in data ... al tribunale di ... da ... per la separazione giudiziale (ovvero: per la omologazione della separazione consensuale) fra i coniugi di cui all'atto controscritto è stata respinta con provvedimento del... in data...

b) Il procedimento di cui alla domanda presentata in data ... al tribunale di... da... per la separazione giudiziale (ovvero: per l'omologazione della separazione consensuale) fra i coniugi di cui all'atto controscritto, è stato definito con provvedimento del... in data... che ha....

180-*bis*. Annotazione dell'assenso prestato da persona ultrasedicenne successivamente al riconoscimento di figlio naturale fatto in occasione di matrimonio (articoli 250, secondo comma, del codice civile e 133 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

... (nome e cognome) in data... (indicare gli estremi dell'atto, iscritto o trascritto) ha prestato il suo assenso al riconoscimento di figlio naturale fatto da ... in occasione del matrimonio di cui all'atto controscritto.

92A2556

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 maggio 1992.

Rimozione dalla carica di alcuni consiglieri del comune di Mascali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Biagio Susinni, il sig. Vincenzo Cucinotta e il sig. Filippo Monforte sono stati eletti consiglieri del comune di Mascali (Catania) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988;

Visto che i predetti amministratori, già sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nel marzo dello scorso anno e successivamente rimessi in libertà, sono stati rinviati a giudizio per i reati di abuso d'ufficio e interesse privato in atti d'ufficio commessi nell'esercizio delle funzioni rispettivamente di sindaco e di assessori;

Constatato che l'espletamento da parte dei suddetti amministratori della carica elettiva è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che, in relazione alla posizione processuale penale la permanenza dei predetti nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento e ingenera allarme nella popolazione con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Biagio Susinni, del sig. Vincenzo Cucinotta e del sig. Filippo Monforte dalla carica di consiglieri del comune di Mascali (Catania);

Visto il decreto del prefetto di Catania n. 76/Gab del 14 aprile 1992 con il quale i predetti sono stati sospesi dalla carica di consiglieri comunali;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante

Decreta:

Il sig. Biagio Susinni, il sig. Vincenzo Cucinotta e il sig. Filippo Monforte sono rimossi dalla carica di consiglieri del comune di Mascali (Catania).

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Biagio Susinni, il sig. Vincenzo Cucinotta e il sig. Filippo Monforte sono stati eletti consiglieri del comune di Mascali (Catania) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988.

Nel marzo dello scorso anno nei confronti dei predetti amministratori, a quel tempo rispettivamente sindaco e assessori, era stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere essendo emersi a loro carico, da indagini preliminari condotte dai competenti organi, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati, per i quali sono stati successivamente rinviati a giudizio, di interesse privato in atti di ufficio e di abuso di ufficio.

I fatti illeciti addebitati ai richiamati consiglieri riguardano in particolare:

la creazione sistematica di società fittizie alle quali appaltare supposti servizi comunali con delibere sistematicamente annullate dagli organi di controllo;

la sussistenza di una vasta trama di cointeressenze tra pubblici amministratori e personaggi dediti al procacciamento di vantaggi illeciti attraverso la strumentalizzazione dei pubblici poteri.

La reinterazione di detti comportamenti illeciti, commessi in un lungo arco di tempo, evidenzia la personalità dei predetti amministratori proclive alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, con rilevanti preoccupazioni per il regolare e legittimo andamento dell'attività amministrativa del comune di Mascali e con conseguente pericolo di grave turbativa dell'odine pubblico.

Inoltre il clamore suscitato dalle descritte vicende processuali e la conoscenza delle violazioni commesse alimenta lo stato di allarme sociale per la presenza del sig. Biagio Susinni, del sig. Vincenzo Cucinotta e del sig. Filippo Monforte in seno al civico consesso, nonostante le dimissioni nel frattempo presentate dai medesimi rispettivamente dalla carica di sindaco e di assessori.

Il prefetto di Catania, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetti amministratori dalla carica di consiglieri comunali di Mascali e, nelle more, con provvedimento n. 76/Gab del 14 aprile 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione dei suddetti amministratori dalla carica di consiglieri del comune di Mascali, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma L'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Biagio Susinni, del sig. Vincenzo Cucinotta e del sig. Filippo Monforte dalla carica di consiglieri comunali del predetto ente locale.

Roma, 21 maggio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A2571

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione alla Compagnia di banche e assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.a., ovvero «C.B.A. vita S.p.a.», in Milano, ad esercitare sul territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami vita I e V e approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla società suddetta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 22 maggio 1991, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la Compagnia di banche e assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.a., ovvero «C.B.A. vita S.p.a.», con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 220248 del 28 gennaio 1992 e n. 221446 dell'11 maggio 1992, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Vista la lettera n. 220319 del 31 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia di banche e assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.a., ovvero «C.B.A. vita S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata a esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A.)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di banche e assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.a., ovvero «C.B.A. vita S.p.a.» con sede in Milano;

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);

5) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

6) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 4%);

8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

9) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

10). tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 4%);

16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 4%);

17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%);

18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

19) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

20) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

21) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

22) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

23) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

24) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 4%);

25) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 4%);

26) coefficenti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

27) tariffa di assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo costante o a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%);

28) tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico (tariffa a tasso tecnico 4%);

29) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo;

30) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico;

31) tariffa di asicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato;

32) tariffa di asicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale, a premio unico;

33) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

34) tariffa di asicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

35) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

36) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 2);

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile, di cui al precedente punto 3);

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante di cui al precedente punto 5);

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 6);

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio unico di cui al precedente punto 7);

44) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita o in forma mista, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

45) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita o in forma mista, a premio annuo rivalutabile allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

46) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita o in forma mista, a premio unico, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 8);

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 9);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 9);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 11), 12), 13) e 14);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di assicurazione a vita intera a tasso tecnico 4%, a premio annuo temporaneo costante e a premio annuo temporaneo rivalutabile di cui al precedente punto 27);

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione a vita intera a tasso tecnico 4% a premio unico di cui al precedente punto 28);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo di cui al precedente punto 29);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico di cui al precedente punto 30);

55) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n del capitale iniziale ed a premio annuo limitato di cui al precedente punto 31);

56) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente di 1/n del capitale iniziale ed a premio unico di cui al precedente punto 32);

57) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte di cui al precedente punto 33);

58) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità, di cui al precedente punto 34);

59) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 34);

60) condizioni generali di polizza;

61) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

62) regolamento della gestione separata denominata «Vita Bank»;

63) tariffa n. 901: capitalizzazione finanziaria a premio unico;

64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 63) qualora la stessa sia finalizzata all'emissione di contratti per la costituzione del T.F.R.;

65) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 63) qualora la stessa sia finalizzata all'emissione di contratti collettivi per la costituzione di trattamenti previdenziali integrativi;

66) tariffa n. 902: capitalizzazione finanziaria a premio unico;

67) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 66);

68) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

69) integrazione delle condizioni generali per assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 35) e 36) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e, pertanto, si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Compagnia di banche e assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.a., ovvero «C.B.A. vita S.p.a.», con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate, approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2560

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 22 aprile 1992.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, la legge 29 dicembre 1990, n. 405, e la legge 31 dicembre 1991, n. 415, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che il programma svolto dall'impresa Moccia Irme S.p.a trova totalmente applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricade nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica e delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ANONIMA COSTRUZIONE MOTORI ENDOTERMICI - ACME S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova soluzione per l'insonorizzazione di motori Diesel di piccola potenza destinati all'azionamento di macchine da cantiere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Valdobbiadene (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 702.231.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

AXIAL PUMP S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento del processo di pompe oleodinamiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Gaggio di Piano (Modena); Castelfranco Emilia (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 453.617.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

BALDINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi innovativi finalizzati a nuovi impieghi delle vernici ed a sviluppare metodologie più semplici ed economiche per la loro formulazione con particolare riguardo agli aspetti tossicologico ambientali: nuovo sistema sintometrico e prodotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Porcari (Lucca).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.993.110.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 agosto 1992.

BASSANO GRIMECA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di gruppi frenanti innovativi e sviluppo di nuovi sistemi automatici flessibili ed integrati (C.I.M.) per realizzarli in garanzia di qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Ceregnano (Rovigo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.266.317.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BELLOTTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo con strutturazione di linea di assemblaggio e pressatura a caldo per pannelli in legno compensato e panneli a struttura composita.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Cermenate (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 955.657.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

CAMELI PETROLI & C. S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: produzione industriale a scala prototipo, con l'impiego di additivi chimici selezionati, di bitumi per applicazioni stradali con caratteristiche specifiche di autodrenaggio, fonoassorbenza ed elevata resistenza all'usura e per usi industriali per la produzione di guaine per cavi elettrici componenti automobilistiche ed articoli tecnici di estrusione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Mantova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.390.578.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 novembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CARPIGIANI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di macchine per il gelato artigianale nelle sue tre linee di prodotto «hard», «soft» e «shake».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Anzola dell'Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.475.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

COMAU S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: robot antropomorfo con piccola capacità di carico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Beinasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 481.167.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma 30 aprile 1992.

CONSORZIO MULTI P, in nome proprio e per conto della GAMMASTAMP S.P.A. e L.I. S.P.A. LAVORAZIONI INDUSTRIALI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni nel processo, nel prodotto e nei sistemi di gestione attuate da un consorzio tra imprese industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Bianzè (Vercelli); Vercelli.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 702.714.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 gennaio 1993.

ELECAR S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gruppo sollevatore-traslatore di nuova concezione finalizzato alla massima sicurezza nonché alla massima semplicità costruttiva.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Castel San Giovanni (Piacenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 620.952.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1992.

GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato computerizzato per la progettazione del prodotto e la pianificazione della produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Brembate di Sopra (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.575.356.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1993.

HOLSON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di rivestimento anticorrosione a base di copolimero EPM, per applicazioni nel settore ecologico, trasporti e chimico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Cologno Monzese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 447.972.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

MAIT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie per palificazione ad elevata produttività, destinate a strutture di fondazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Osimo (Ancona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 802.981.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

MOCCIA IRME S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni del processo di produzione di acciai speciali in continuo, finalizzate a ridurre l'impiego di materia prima, a limitare la pericolosità e la quantità di emissioni inquinanti e a ridurre gli scarichi termici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Pomezia (Roma); Napoli.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.578.578.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

OFFICINE MECCANICHE ING. A. FERABOLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchina operatrice combinata e versatile per l'esecuzione simultanea delle operazioni di raccolta, di rotopressatura e di fasciatura completa ed ermetica della rotoballa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Cremona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.285.270.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

O.M.F. OFFICINE MECCANICHE FANTUZZI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: carrello elevatore frontale finalizzato al sollevamento ed al trasporto in VI altezza di contenitori YSO e HIGH-CUBE.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Lentigione (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 939.085.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1992.

PAIOLI MECCANICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo per la produzione di forcelle monobraccio per motociclette.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Tradate (Varese); Castel Maggiore (Bologna); Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 509.998.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

S.A.I.B. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo ed originale processo altamente automatizzato e ad elevata sicurezza per l'ottenimento di prodotti ad elevata qualità intrinseca nel settore della tecnologia del legno, e con controllo della difettosità retroazionata in linea per il conseguimento di produzione a scarto zero, e con impatto ambientale ridotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Caorso (Piacenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.645.749.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 19 luglio 1992.

SILVANI ANTINCENDI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel campo della salvaguardia del patrimonio ecologico e della lotta ai rischi da incendio mediante sistemi e prodotti di tipo chimico (nuovi prodotti e sistemi per combattere incendi ed esalazioni di prodotti chimici altamente tossici), di tipo impiantistico (nuovo sistema integrato antifumo ed antincendio per stazioni sotterranee) e di tipo elettronico (nuovo sistema integrato di rilevazione eventi dannosi denominato Integrate Computer Building).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Bareggio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 868.770.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

TREVISAN MACCHINE UTENSILI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nell'automazione flessibile di processi di tornitura, foratura, maschiatura e alesatura a pezzo fermo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Montecchio Maggiore (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 778.172.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

VALVOIL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di distributori proporzionali azionati da servocomando a distanza proporzionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.689.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1992.

VELO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto automatico di filtrazione per liquidi alimentari e prodotti farmaceutici, governato da microprocessore in grado di realizzare prodotti altamente omogenei al grado di limpidezza richiesto e non produrre acque reflue di lavaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Altivole (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 781.882.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 9 febbraio 1984, 28 maggio 1987 e 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società Montefluos S.p.a. e Ausimont S.p.a, concernente: innovazione tecnologica sui fluoropolimeri.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ausimont S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Montefluos S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 e modificata l'8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società R. Levati S.p.a., concernente: sviluppo tecnologico con applicazioni di comandi e controlli elettronici su impianti per il processo e la conservazione degli alimenti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Levati S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività della Levati S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 ottobre 1987 e modificata il 14 giugno 1988 e 4 dicembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società ECP S.r.l., concernente: manufatti non strutturali a base polietilenica; innovazione di prodotto e messa a punto di una tecnica di modifica superficiale dei manufatti.

Modifiche da apportare: importo massimo:

credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.409.000.000;

data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Johnson Controls S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di nuovi regolatori digitali per impianti di condizionamento e di riscaldamento.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Johnson Controls S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Johnson Controls S.r.l. e successiva modificazione della ragione sociale in S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cotonificio Roberto Ferrari S.p.a., concernente: progettazione e realizzazione di un nuovo processo produttivo, integrato e flessibile di filotessitura per maglieria in cotone di alta qualità.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società European Vinyls Corporation Italia S.p.a. in nome proprio e per conto della Enichem Anic S.p.a., concernente: nuovo processo di cracking del 1.2 dicloretano con migliorata produttività e ridotti consumi energetici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società European Vinyls Corporation Italia S.p.a., in nome e per conto della EVC Italia S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività della Enichem Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società European Vinyls Corporation Italia S.p.a. in nome proprio e per conto della Enichem Anic S.p.a., concernente: innovazione di processo di 1.2 dicloretano (DCE) via ossidroclorurazione con risparmio di materia ed energia e migliorato impatto ambientale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società European Vinyls Corporation Italia S.p.a. in nome proprio e per conto della EVC Italia S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività della Enichem Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ferrosud S.p.a., concernente: automazione dei processi produttivi di una nuova generazione di carri ferroviari intermodali; applicazione alla costruzione di carri bimodali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Ferrosud S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società PPG Vernante Pennitalia S.p.a., concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche, con automazioni e sistemi elettronici, al processo di produzione di vetri laminati per parabrezza auto, ai fini di ottimizzare la flessibilità degli impianti e la qualità del prodotto, ridurre gli scarti e i costi di produzione, migliorare le condizioni di lavoro degli operai.

Modifica da apportare: denominazione sociale: PPG Industries Glass S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bianchino Sergio S.r.l., concernente: sviluppo di tipologie di intervento e di attrezzature per l'esecuzione di opere di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bianchino S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 novembe 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Airblock S.r.l., concernente: nuovo sistema computerizzato per realizzare il gruppo pompante monoblocco di compressori d'aria.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società F.I.A.C. S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Airblock S.r.l.

Roma, 22 aprile 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 maggio 1992.

Sostituzione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 12 e del punto 1, lettera *H)*, dell'allegato *D* al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6165).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 con cui è stato adottato il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visti, in particolare, l'art. 12 e l'allegato *D* del suddetto regolamento concernenti, rispettivamente, l'aggiornamento del documento informativo che gli intermediari autorizzati sono tenuti a pubblicare e lo schema di redazione di detto documento informativo;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla disposizione in materia di aggiornamento del documento informativo ed allo schema di redazione dello stesso allo scopo di evitare non necessari aggravi di costi in capo agli operatori;

Delibera:

I commi 4, 5 e 6 dell'art. 12 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, adottato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ove nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno si sia verificato un evento che ha determinato la modifica delle informazioni contenute nel documento, entro il 31 luglio di ogni anno gli intermediari autorizzati procedono alla pubblicazione di un nuovo documento informativo ai sensi dell'art. 11.

5. In ogni caso, le modificazioni relative alle informazioni contenute nei punti 1, lettere *A), B), C), D)* ed *E)*, ed al punto 2, lettera *A)*, del documento informativo consegnato al cliente ai sensi dell'art. 13 ed i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo o di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge, adottati nei confronti dell'intermediario autorizzato sono comunicati per iscritto ai soggetti nei confronti dei quali l'intermediario stesso presta la propria attività, in occasione dell'invio della comunicazione periodica, immediatamente successiva al verificarsi dell'evento, dovuta in forza di accordi contrattuali ovvero di disposizioni di legge o di regolamento».

Il punto 1, lettera *H)*, dell'allegato *D* del predetto regolamento è sostituito dal seguente:

«*H)* Composizione del consiglio di amministrazione, con indicazione per ciascuno dei membri della carica ricoperta, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo, nonché delle deleghe eventualmente ricevute ovvero rinvio ad apposito documento allegato contenente le notizie di cui sopra».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano,, 13 maggio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A2563

DELIBERAZIONE 13 maggio 1992.

Sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 16 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6166).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob modifichi, in conformità alle disposizioni della medesima legge n. 1, il regolamento previsto dall'art. 18-*ter*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991, adottato in esecuzione della norma sopra citata nonché di altri articoli della medesima legge n. 1;

Visto in particolare l'art. 16 del citato regolamento che, nel disporre che le SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991 stipulano apposita garanzia a copertura dei danni che possono essere cagionati ai clienti da fatto illecito commesso da chi opera per conto e nell'interesse delle medesime società, stabilisce altresì alcune condizioni particolari che detta garanzia deve prevedere;

Considerato che è stato rappresentato dall'Associazione nazionale delle società ed enti di distribuzione di valori mobiliari (Assoreti) che le compagnie di assicurazione non hanno aderito alle richieste di stipulare una polizza che riflettesse alcune condizioni particolari stabilite dal citato art. 16 del regolamento n. 5386/1991;

Considerato che l'assunzione della garanzia in discorso costituisce condizione di operatività per le SIM autorizzate allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991;

Viste le note in argomento, in data 28 aprile 1992 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e in data 22 aprile 1992 dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), trasmesse a seguito degli incontri svoltisi presso gli uffici della Consob con i rappresentanti dell'ISVAP e dell'ANIA;

Considerata la necessità di consentire a tutti i soggetti obbligati di poter stipulare polizze di assicurazione idonee a soddisfare le finalità di cui all'art. 1/18-*ter* della legge n. 216/1974 di garanzia in relazione alla responsabilità per i danni arrecati ai terzi da fatti illeciti commessi dai soggetti che operano per conto e nell'interesse delle SIM con riferimento all'attività di sollecitazione del pubblico risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991;

Ritenuto opportuno introdurre modifiche all'articolo 16 del predetto regolamento che tengano conto delle argomentazioni formulate dall'ANIA e del parere rilasciato dall'ISVAP e consentano di soddisfare le finalità di garanzia sopra richiamate;

Delibera:

I commi 2 e 3 dell'art. 16 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La polizza di assicurazione è stipulata con un'impresa di assicurazione che sia autorizzata ad operare in Italia nel ramo "responsabilità civile generale" e che sia in regola con le disposizioni concernenti il margine di solvibilità, se trattasi di un'impresa stabilita in uno Stato della CEE che opera in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, nonché con le disposizioni relative alle riserve tecniche, se trattasi di imprese nazionali o rappresentanze generali di imprese estere operanti in regime di stabilimento. Le attestazioni relative al margine di solvibilità ed alle riserve tecniche sono rilasciate dall'ISVAP e sono valide sino a revoca. Tale polizza è stipulata per un massimale annuo che corrisponda allo 0,20% dell'ammontare complessivo dei contratti di investimento sottoscritti dai clienti nell'anno solare precedente; il massimale deve comunque essere non inferiore a lire cinque miliardi e non superiore a lire quindici miliardi.

3. La polizza di assicurazione deve prevedere che:

a) il massimale annuo per singolo sinistro non sia inferiore a lire un miliardo;

b) lo scoperto di garanzia non sia superiore al venti per cento del massimale del sinistro;

c) il premio sia versato all'impresa di assicurazione almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto e, in mancanza, l'impresa stessa sia obbligata a darne tempestiva comunicazione alla Consob;

d) la SIM assicurata debba inoltrare la richiesta di risarcimento alla impresa di assicurazione entro tre giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro;

e) l'impresa di assicurazione sia obbligata a comunicare tempestivamente alla Consob le denunce di sinistro».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 maggio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A2564

DELIBERAZIONE 13 maggio 1992.

Sostituzione dell'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati, approvato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 6185).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visti, in particolare, l'art. 11, commi 2, 4, 9 e 10, e l'art. 20 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991;

Delibera:

L'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Negoziazione di spezzature). — 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine spezzatura si intende un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato regolamentato.

2. Le società di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono, sino a concorrenza di un lotto minimo, raggruppare i singoli ordini di cui al comma 1 al fine della loro negoziazione sui mercati regolamentati con le modalità ivi previste.

3. Le società di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono negoziare gli ordini di cui al comma 1 anche fuori dei mercati regolamentati a condizione che il prezzo applicato ad ogni singola operazione sia almeno pari:

a) per i titoli negoziati con il sistema telematico delle borse valori, all'ultimo prezzo di riferimento;

b) per tutti gli altri titoli, all'ultimo prezzo di listino.

4. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati anche in conto proprio. Il controvalore di ogni singola negoziazione eseguita in conto proprio non può discostarsi oltre lire ventimila da quello risultante dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente comma 3.

5 La misura massima delle commissioni da applicare alla negoziazione per conto terzi degli ordini di cui al comma 1 è fissata come segue:

a) per l'attività di negoziazione, lire ventimila;

b) per l'attività di raccolta di ordini, lire quindicimila.

6. Fino alla chiusura del mese borsistico di settembre 1992 il controvalore di ogni singola negoziazione eseguita in conto proprio non può discostarsi oltre lire settemilacinquecento da quello risultante dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente comma 3. La misura massima delle commissioni da applicare alla negoziazione per conto terzi degli ordini di cui al comma 1 è fissata come segue:

a) per l'attività di negoziazione, lire settemilacinquecento;

b) per l'attività di raccolta di ordini lire, settemilacinquecento.

7. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore a partire dal primo giorno del mese borsistico di luglio 1992.

Milano, 13 maggio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A2595

DELIBERAZIONE 19 maggio 1992.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6201).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta legge, con il quale viene, tra l'atro, disposto che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti depositari, i valori mobiliari oggetto del deposito e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;

Visto il regolamento per l'attuazione della citata legge n. 289, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le successive modificazioni ed integrazioni, apportate con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989 è delibera n. 5691 del 10 dicembre 1991;

Vista la legge 17 gennaio 1992, n. 207 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio;

Considerata l'opportunità di disporre, in conseguenza della citata legge, l'ammissione al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. delle azioni emesse dalle banche popolari;

Ravvisata, inoltre, la necessità di apportare altre modifiche inerenti alla partecipazione al sistema gestito

dalla Monte Titoli S.p.a anche delle società commissionarie di borsa minori ed al subdeposito da parte della Monte Titoli stessa presso gli omologhi organismi esteri, di titoli dematerializzati di emittenti esteri;

Vista la nota in data 12 maggio 1992, prot. n. 112110, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa in ordine alle modifiche ed integrazioni concernenti il regolamento di attuazione della legge n. 289/1986;

Delibera:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a., risultanti dall'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 19 maggio 1992

Il presidente: BERLANDA

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 289/1986

I) *Ammissione al subdeposito accentrato delle azioni emesse dalle banche popolari*

Il regolamento viene integrato con il seguente testo:

«*Capo III*

SUBDEPOSITO ACCENTRATO DEI TITOLI AZIONARI DELLE BANCHE POPOLARI E DI ALTRI VALORI MOBILIARI AD ESSI RELATIVI

Art. 37 (*Titoli ammessi al sub deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.*). — (1) Possono formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. i titoli azionari emessi da banche popolari, trasferibili mediante girata:

a) quotati nei mercati regolamentati;

b) che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

(2) Possono altresì formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. i valori mobiliari che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto rivenienti da azioni emesse da banche popolari ammesse al sistema o ad esse relativi.

(3) Ai valori mobiliari di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 2, 4 e 5, del presente regolamento.

Art. 38 (*Soggetti depositari*). — (1) Sono ammessi al subdeposito disciplinato dal presente capo i soggetti di cui all'art. 4, comma 1.

(2) I soggetti di cui alle lettere *a)*, *a*-bis), *c)* ed *e)* dell'art. 4, comma 1, possono altresì costituire in deposito, secondo la disciplina prevista dal presente capo, i valori mobiliari di proprietà di cui all'art. 37.

Art. 39 (*Legittimazione all'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale*). — (1) Nel sistema di amministrazione accentrata di cui al presente capo, è riservato ai titolari dei valori mobiliari di cui all'art. 37, in quanto legittimati, l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale nella misura corrispondente ai diritti incorporati nei valori mobiliari stessi.

(2) L'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui all'art. 38 e recanti eventualmente l'indicazione del diritto sociale di cui al comma 1 da esercitare, costituisce presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Art. 40 (*Effetti delle segnalazioni dei depositari agli emittenti*). — (1) Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle segnalazioni dei depositari di cui all'art. 16 del presente regolamento sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Art. 41 (*Norma di rinvio*). — (1) Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, alla amministrazione accentrata dei valori mobiliari di cui all'art. 37 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del capo I del presente regolamento».

II) *Requisiti di ammissibilità delle società commissionarie di borsa.*

È abrogata la lettera *c)* del primo comma dell'art. 4-*bis* del regolamento.

III) *Subdeposito all'estero di titoli di emittenti di diritto estero.*

a) Il secondo comma dell'art. 30 del regolamento è sostituito dal seguente:

«2. I titoli di cui è richiesto il ritiro dal sistema sono messi a disposizione del depositante tramite il depositario, previo trasferimento secondo la legge di circolazione dei titoli stessi ovvero, in caso di dematerializzazione dei titoli, con le modalità stabilite dagli ordinamenti stranieri cui sono soggetti i titoli stessi».

b) L'art. 32 del regolamento è modificato come segue:

«Art. 32 (*Custodia e amministrazione dei valori immessi nel sistema*). — 1. La Monte Titoli S.p.a., allo scopo di razionalizzare la custodia e l'amministrazione accentrata dei valori mobiliari di emittenti di diritto estero immessi nel sistema, ha facoltà di:

- custodire i valori mobiliari stessi anche presso organismi esteri che svolgono funzioni analoghe, o organismi bancari esteri;
- intestare a detti organismi i valori mobiliari nominativi;
- affidare a detti organismi i servizi di amministrazione dei valori mobiliari».

92A2566

DELIBERAZIONE 19 maggio 1992.

Sospensione del rapporto di subdeposito di un agente di cambio con la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6197).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986;

Visti in particolare gli articoli 4, 5 e 9 del citato regolamento;

Visto il provvedimento urgente n. 36/92 con il quale il presidente ha disposto la temporanea esclusione dai locali delle borse valori del dott. Amedeo Tanzi, agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a seguito della dichiarazione, resa dallo stesso alla propria clientela, di non essere in grado nell'immediato di far fronte ai propri impegni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *d)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986 n. 289, l'esclusione del dott. Amedeo Tanzi dai locali delle borse valori comporta l'adozione da parte della Commissione di un provvedimento di sospensione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986 n. 289, stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni presso la Monte Titoli che fanno capo al depositario dott. Amedeo Tanzi;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento di attuazione, i comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire presso la Monte Titoli depositi in titoli;

Sentito il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Delibera:

È sospeso con decorrenza immediata il rapporto di subdeposito dell'agente di cambio dott. Amedeo Tanzi con la Monte Titoli S.p.a.

Per la durata di tale sospensione le posizioni in titoli, facenti capo al dott. Amedeo Tanzi, vengono trasferite dalla Monte Titoli in un deposito costituito a nome del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano che curerà la gestione corrente di dette posizioni.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 19 maggio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A2565

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 27 maggio 1992, n. 12/I.P.

Trattamento di quiescenza privilegiato - Articoli 12 e 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274. Benefici pensionistici ai dipendenti privi della vista - Legge 29 marzo 1985, n. 113 e legge 28 marzo 1991, n. 120.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero della sanità

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza

All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PARTE INTRODUTTIVA

Questa amministrazione, con le precedenti circolari 3 settembre 1991, n. 8/I.P. e 15 novembre 1991, n. 9/I.P. (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991 e n. 273 del 21 novembre 1991) ha già fornito, tra l'altro, le debite istruzioni per la risoluzione di alcune urgenti e pressanti problematiche emerse dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Con la presente circolare, si ritiene opportuno continuare a chiarire gli aspetti della legge n. 274, con particolare riferimento al trattamento di quiescenza privilegiato.

Verranno, poi, impartite, nella seconda parte, le apposite disposizioni relative ai benefici pensionistici in favore dei dipendenti privi della vista, di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113 e 28 marzo 1991, n. 120, con particolare riguardo alla liquidazione del trattamento provvisorio di pensione.

1. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PRIVILEGIATO.

Gli articoli 12 e 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, recano importanti norme innovative concernenti i trattamenti privilegiati a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Al riguardo, vengono qui di seguito illustrati gli opportuni criteri esplicativi per l'attuazione della disciplina introdotta dai richiamati articoli.

Giova, preliminarmente, mettere in evidenza alcune necessarie precisazioni, onde fornire utili indicazioni di riferimento, in relazione a:

a) pensione «diretta privilegiata», pensione «indiretta privilegiata», pensione di «riversibilità privilegiata»;

b) orfani minorenni e requisiti per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità degli orfani maggiorenni;

c) domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità;

d) procedimento per la concessione della pensione di privilegio.

Verranno, poi, prese in considerazione le disposizioni dell'art. 14 concernenti:

e) l'ambito di applicazione della norma in relazione al nuovo termine quinquennale per la presentazione della domanda;

f) il trattamento speciale ed i casi di liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro;

g) gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13 e successive modificazioni, e relativa erogazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro;

h) le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, in favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate.

1.1. *Pensione «diretta privilegiata», pensione «indiretta privilegiata», pensione di «riversibilità privilegiata».*

La «pensione *diretta* privilegiata», in base alla legislazione vigente, può essere conseguita da parte del *dipendente* divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e cessato dal rapporto d'impiego per ferite, lesioni traumatiche, infermità riportate o contratte in servizio e per causa di servizio.

La «pensione *indiretta* di privilegio» viene conferita ai *superstiti* aventi diritto del *dipendente deceduto in servizio* e per causa di servizio, in conseguenza di uno degli eventi sopraindicati.

La «pensione di *riversibilità* privilegiata» spetta ai *superstiti* aventi diritto del *pensionato,* già titolare di pensione diretta di privilegio, *deceduto in quiescenza* in conseguenza dell'infermità che aveva determinato la concessione della pensione privilegiata diretta.

1.2. *Orfani minorenni e requisiti per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità degli orfani maggiorenni.*

Ai limitati effetti dei diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, gli orfani sono considerati minorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

Conseguentemente, sempre agli stessi effetti previdenziali, sono orfani maggiorenni quelli che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

Premesso ciò, si rammenta, innanzitutto, che gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, in base al disposto dell'art. 17, comma 2, della legge n. 274 del 1991, sono equiparati ai minorenni per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Al riguardo, questa amministrazione ha già fornito le necessarie indicazioni al par. 3 della richiamata circolare n. 9/I.P. del 1991.

Indipendentemente dallo «status» di studente universitario, gli orfani maggiorenni hanno, comunque, diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità qualora si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni, espressamente riproposte dal comma uno dell'art. 17 della stessa legge n. 274 del 1991.

In tale fattispecie, la pensione, essendo concessa proprio in vista delle particolari condizioni soggettive degli orfani maggiorenni, ha forte componente assistenziale e solidaristica e, pertanto, i requisiti richiesti, sotto elencati, vanno rigorosamente accertati, comprovati con idonea documentazione e devono sussistere *congiuntamente*; la mancanza, o il venir meno, di uno solo di essi rende illegittima ed indebita la prestazione pensionistica, con conseguenti responsabilità.

In base alla normativa citata, hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli orfani maggiorenni che alla data di morte del dante causa, siano:

assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni;

conviventi a carico del dipendente o del pensionato;

nullatenenti.

Le suddette condizioni, secondo il disposto dell'art. 18, comma uno, della legge n. 274 debbono sussistere (*congiuntamente*, si ripete) alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.

Va sottolineato, in proposito, l'obbligo posto a carico degli interessati dal successivo comma tre dello stesso art. 18, di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro la cessazione anche di una sola delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione, ai fini della conseguente revoca della stessa.

1.3. *Domanda di trattamento privilegiato diretto-indiretto o di riversibilità.*

Ai sensi del comma uno dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991, la domanda in questione deve essere presentata, entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato, direttamente agli sportelli delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che ne rilasciano ricevuta, o inviata alle stesse a mezzo di lettera raccomandata, considerandosi, in quest'ultima ipotesi, quale data di presentazione quella di spedizione.

Stante l'imperatività della richiamata norma che, in modo tassativo, prevede che l'istanza di trattamento privilegiato sia presentata, nel termine stabilito, esclusivamente alle casse pensioni degli istituti di previdenza, detta istanza non potrà utilmente essere rivolta agli enti datori di lavoro o ad altri uffici, quali, ad es., le prefetture o i provveditorati agli studi e, qualora lo fosse, non potrebbe comunque essere ritenuta valida.

Tuttavia, fermo restando il principio generale della necessità di presentare direttamente alle casse pensioni apposita e tempestiva domanda intesa ad ottenere il trattamento privilegiato, una rilevante deroga a tale principio è introdotta dal comma sei dell'art. 14 in esame, laddove è prevista in favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, la liquidazione *d'ufficio* del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità, senza, quindi, alcuna domanda e senza l'adozione di formale provvedimento, da parte della direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.

Gli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, secondo il disposto del successivo comma 7, sono tenuti, invece, a presentare tempestiva domanda per il trattamento privilegiato indirizzandola, però, non alle casse pensioni degli istituti di previdenza, bensì alla direzione provinciale del Tesoro di cui sopra che, con formale provvedimento, liquiderà il trattamento di riversibilità eventualmente spettante, ove sussistano le condizioni stabilite dall'art. 17, comma uno, della legge 8 agosto 1991, n. 274, come è stato meglio specificato nel precedente paragrafo della presente circolare.

Si precisa, infine, che la domanda per ottenere la pensione di privilegio è valida anche per conseguire il trattamento speciale, qualora competa, nei casi previsti dallo stesso art. 14, senza necessità di produrre altra separata istanza.

1.4. *Procedimento per la concessione della pensione di privilegio.*

Si ritiene opportuno rammentare le fasi del procedimento amministrativo relativo all'eventuale conferimento della pensione privilegiata.

A seguito della presentazione della domanda intesa ad ottenere il trattamento privilegiato diretto o indiretto, la direzione generale degli istituti di previdenza richiede alla competente prefettura di esperire la speciale istruttoria prevista dalla vigente normativa e, nel caso di istanza di pensione privilegiata diretta, di sottoporre l'interessato a visita medico-collegiale presso l'ospedale militare.

Ad adempimenti ultimati, la prefettura rimette un dettagliato rapporto sulle circostanze nelle quali si verificò l'evento dannoso addotto a motivo della chiesta pensione privilegiata, unitamente al proprio parere circa la sussistenza, o meno, dei presupposti per il conferimento della pensione privilegiata.

Al suddetto rapporto della prefettura deve, altresì, essere allegata tutta quella documentazione sanitaria ritenuta probante per il conseguimento della pensione in parola, nonché:

a) il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle commissioni mediche presso gli ospedali militari (e non dalle unità sanitarie locali), nel caso di accertamento del diritto alla pensione privilegiata *diretta*;

b) ovvero il certificato necroscopico dal quale risulti la malattia prima e le successioni morbose che condussero al decesso in servizio il dante causa, nel caso di accertamento del diritto alla pensione indiretta privilegiata.

Invece, qualora sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la pensione di riversibilità privilegiata, non viene, ovviamente, reiterata la richiesta del rapporto e del parere della prefettura, già comunicati ai fini del conferimento della pensione privilegiata diretta: in tal caso, alla documentazione sanitaria ritenuta probante va unito soltanto il certificato necroscopico prima richiamato, per accertare se la malattia considerata quale causa della morte sia conseguenza dell'infermità che diede origine alla pensione diretta di privilegio.

Acquisita la documentazione sopra descritta, la direzione generale degli istituti di previdenza sottopone la domanda di pensione di privilegio al parere del comitato tecnico per le pensioni privilegiate, recentemente istituito presso la direzione generale stessa in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 274 del 1991, del quale, peraltro, fanno parte anche tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati al Ministro della sanità.

Dopo il parere espresso dal comitato tecnico di cui sopra, le competenti divisioni operative della Direzione generale degli istituti di previdenza pedispongono un'apposita relazione al consiglio di amministrazione degli istituti stessi che, infine, delibera sull'accoglimento o meno della domanda di pensione privilegiata.

Non è superfluo ribadire, per ultimo, che nell'ambito di tale procedimento, la visita medico-collegiale ed il rilascio del relativo verbale, ai fini dell'eventuale conferimento del trattamento privilegiato diretto, rientrano nella sfera di attribuzioni delle commissioni mediche presso gli *ospedali militari e non delle unità sanitarie locali*: ciò in considerazione del fatto che, pur riconoscendosi al Servizio sanitario nazionale una competenza generale in materia di accertamenti sanitari, nei casi di specie ci si trova di fronte ad un corpo omogeneo e sistematico di norme procedimentali che, emanate in vista di particolari ragioni di pubblico interesse e di esigenze di carattere unitario, non sono incise, proprio in ragione della loro specialità, dalla istituzione del Servizio sanitario nazionale (cfr., in tal senso, parere del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 1984).

1.5. *Ambito di applicazione della norma in relazione al nuovo termine quinquennale di presentazione della domanda.*

Con il comma uno dell'art. 14 viene modificato significativamente, in senso favorevole agli iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ed ai loro aventi diritto, il termine perentorio di tre anni, precedentemente previsto per la presentazione della domanda di pensione di privilegio, elevandolo ad anni cinque, sempre a decorrere dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato.

Secondo il tenore letterale del citato comma uno, la nuova disciplina trova applicazione per tutte le istanze di trattamento privilegiato presentate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 274 del 1991.

È agevole, pertanto, rilevare che le fattispecie riguardate dalla norma in questione concernono, oltre ai casi di cessazione o di morte avvenuti posteriormente alla predetta data, anche quelli vericatisi anteriormente, purché la relativa domanda sia stata presentata, per la prima volta, a decorrere dal 1° ottobre 1991 e comunque entro il quinquennio.

Il legislatore, peraltro, con esplicita previsione, ha voluto estendere il predetto più vantaggioso termine di cinque anni anche alle domande che risultino già presentate al 1° ottobre 1991, per le quali il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza non abbia ancora deliberato.

È evidente che, in tal caso, a prescindere dall'epoca di cessazione o di morte dell'iscritto o del pensionato, affinché la domanda di pensione di privilegio possa essere ritenuta ammissibile, è necessario che sussistano le seguenti tre condizioni congiuntamente considerate:

1) che la domanda di pensione privilegiata sia stata presentata prima del 1° ottobre 1991;

2) che sia stata presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione o dalla morte;

3) che al 1° ottobre 1991 non sia stata già adottata la delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di rigetto dell'istanza medesima.

Qualora, invece, sulle domande in questione, già prodotte al 1° ottobre 1991, sia pure intervenuta, alla medesima data, la deliberazione del consiglio di amministrazione di non accoglimento della richiesta di pensione di privilegio, non potrà valere il più vantaggioso termine di presentazione di cinque anni, stante l'implicita preclusione che *ex adverso* si rinviene nell'ultima parte del comma uno.

Non è superfluo sottolineare, infine, che il predetto termine di presentazione dell'istanza di trattamento privilegiato, ha carattere perentorio ed è prescritto a pena di decadenza.

1.6. *Trattamento speciale e casi di liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro.*

Con i commi due e tre dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991, è stato introdotto negli ordinamenti di tutte le casse pensioni degli istituti di previdenza, per i casi di morte verificatisi dal 1° ottobre 1991, l'istituto del trattamento speciale analogo a quello già previsto, per i dipendenti statali, dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Con tale norma è stata eliminata la preesistente discriminazione a sfavore di alcune categorie di iscritti rispetto ai dipendenti dello Stato.

Secondo il disposto del citato comma due, al coniuge ed agli orfani minorenni dell'iscritto *deceduto in servizio e per fatti di servizio* ovvero del titolare di trattamento privilegiato *di prima categoria*, con o senza assegno di superinvalidità, *deceduto per qualunque causa*, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale tale da elevare la misura della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilità, normalmente spettante, ad un importo pari a quello della pensione privilegiata diretta di prima categoria.

Detto trattamento, in base al successivo comma tre, spetta anche agli orfani maggiorenni che, alla data di morte del dante causa, si trovino nelle condizioni soggettive previste dall'art. 17, comma uno, della stessa legge n. 274, già precisate al paragrafo 1.2.

Peraltro, nella fattispecie in esame, il legislatore, mantenendo distinta la posizione del coniuge superstite e degli orfani minorenni rispetto a quella degli orfani maggiorenni, ha voluto disporre una disciplina meno onerosa nei confronti dei primi.

Ed invero, al coniuge superstite ed agli orfani minorenni di cui sopra, il trattamento speciale, ove competa, viene attribuito, per la durata di tre anni, sempre e comunque a decorrere dalla data di morte del dante causa.

Invece, qualora gli orfani maggiorenni, aventi diritto, presentino la domanda di trattamento privilegiato dopo due anni dal decesso del dipendente o del titolare della pensione di prima categoria, il trattamento speciale decorre *soltanto* dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni dal giorno successivo alla data di morte del dante causa; ovviamente, per i periodi precedenti e successivi alla corresponsione del trattamento speciale spetta pur sempre il normale trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità.

Richiamato, nelle linee generali, il quadro normativo, è necessario precisare che, data la peculiarità degli ordinamenti delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, il trattamento speciale di cui trattasi, di importo pari a quello della pensione privilegiata diretta di prima categoria presenta concreti vantaggi solo per i superstiti aventi diritto degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, mentre non apporta alcun beneficio economico per i superstiti aventi diritto dgli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate.

Al riguardo, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 40 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dell'art. 44 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, per la Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la

misura della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilità, è già pari a quella della pensione privilegiata diretta e, pertanto, il trattamento speciale non comporta alcun incremento economico.

Invece, per la Cassa per le pensioni ai sanitari e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, secondo quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 11 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 e dall'art. 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, l'importo della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilità, è inferiore alla pensione diretta di privilegio e, quindi, i superstiti aventi diritto al predetto trattamento speciale conseguono un significativo vantaggio economico.

Infatti, il citato art. 11 stabilisce, per la determinazione della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, che sia riversibile in misura intera soltanto la parte della pensione privilegiata diretta non eccedente il cinquanta per cento *della retribuzione annua pensionabile* alla data di cessazione dal servizio, mentre la restante parte della pensione diretta di privilegio è riversibile secondo le aliquote di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Analogamente, l'art. 6 della legge n. 16 del 1986, concernente la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari, ed ai coadiutori, dispone che nei casi di pensione privilegiata, indiretta o di riversibilità, il trattamento privilegiato diretto sia scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della *retribuzione annua pensionabile* alla data di cessazione dal servizio, riversibile per l'intero, e nella restante parte riversibile secondo la normativa vigente per i dipendenti dello Stato.

Per completezza di informazione è utile, altresì, riepilogare, in breve, la normativa che disciplina la misura della pensione diretta di privilegio spettante agli iscritti alle quattro Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Con riferimento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate, l'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, statuisce che, nel caso di trattamento privilegiato diretto, l'aliquota, corrispondente al servizio utile complessivo, da applicare alla retribuzione annua pensionabile, deve essere maggiorata di un decimo ed in nessun caso, può essere inferiore a 0,66667; è da notare che, per le predette casse, l'ammontare della pensione privilegiata diretta non varia in dipendenza delle diverse categorie cui vanno ascritte le infermità.

Invece, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 267 del 1972, per la Cassa per le pensioni ai sanitari, e l'art. 5 della menzionata legge n. 16 del 1986, per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, prevedono che, qualora venga conferita la pensione diretta di privilegio, l'importo della pensione ordinaria è aumentato di un decimo ed, in nessun caso, può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda, ovvero alla prima categoria.

Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che, quando il dante causa è il dipendente deceduto in servizio e per fatti di servizio, la liquidazione del trattamento speciale e della pensione *indiretta* di privilegio rimane di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza, mentre, ai sensi dei commi sei e sette dell'art. 14 in esame, nel caso che il dante causa sia il titolare di pensione privilegiata diretta *di prima categoria* ed i superstiti aventi diritto siano il coniuge e/o gli orfani, minorenni o maggiorenni, il trattamento speciale, ove competa, e la pensione privilegiata *di riversibilità* vengono liquidati, per i decessi verificatisi dal 1° ottobre 1991, dalla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione privilegiata diretta di prima categoria: d'ufficio e senza formale provvedimento, in favore del coniuge e degli orfani minori; con formale provvedimento, dietro presentazione di tempestiva domanda e dopo averne accertato i requisiti richiesti (secondo quanto prima specificato), in favore degli orfani maggiorenni.

In relazione ai nuovi adempimenti, affidati dal legislatore alle direzioni provinciali del Tesoro, detti uffici, avendo in carico la partita di pensione privilegiata diretta di prima categoria del dante causa, non incontreranno alcuna particolare difficoltà in tutti i casi di liquidazione del trattamento speciale che, si ripete, è di importo pari alla stessa pensione privilegiata diretta.

Parimenti, per quanto riguarda i trattamenti di quiescenza a carico della Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità, nei casi previsti, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, non presenterà complessità di sorta, dovendo essere conferito lo stesso importo della pensione privilegiata diretta.

Non si può dire altrettanto, invece, con riferimento alla Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Per queste ultime casse, come sopra illustrato, le modalità di calcolo della pensione privilegiata di riversibilità, presuppongono che sia conosciuto l'importo della retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio.

Tale dato non è, attualmente, in possesso delle direzioni provinciali del Tesoro, non essendo riportato nei decreti di conferimento della pensione privilegiata diretta; per l'avvenire, è prevista la predisposizione di un nuovo modello del predetto decreto con l'indicazione dell'ammontare della retribuzione annua pensionabile.

Intanto, gli uffici provinciali del Tesoro provvederanno a conferire subito, laddove spettante e per il periodo prescritto, il trattamento speciale, il cui importo è uguale a quello della pensione privilegiata diretta di prima categoria; contestualmente, chiederanno alle competenti divisioni della Direzione generale degli istituti di

previdenza (ed esattamente, alla divisione 15ª per la Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla divisione 16ª per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari) l'importo della retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio.

Nell'avanzare tale richiesta, le predette direzioni provinciali del Tesoro avranno cura di comunicare, altresì, i superstiti componenti il nucleo familiare, aventi diritto al trattamento privilegiato di riversibilità.

Le richiamate divisioni della Direzione generale degli istituti di previdenza, fornendo il dato necessario, invieranno, pure, alle direzioni provinciali del Tesoro di cui sopra, un prospetto di liquidazione della pensione di riversibilità privilegiata spettante, con le opportune istruzioni in modo che, successivamente e gradualmente, allorquando sarà stato inserito, nel decreto di pensione privilegiata diretta di prima categoria, il dato, attualmente mancante, della retribuzione annua pensionabile, le stesse direzioni provinciali del Tesoro potranno operare autonomamente.

Si ritiene opportuno, altresì, rammentare la norma contenuta nel comma cinque dell'art. 14, che pone una presunzione di diritto in favore del coniuge e degli orfani dell'invalido di prima categoria, equiparati, *in ogni caso,* al coniuge superstite ed agli orfani di caduto per servizio, anche se il dante causa sia deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.

In conclusione, è bene sottolineare che la competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, attribuita con la novella disciplina, concerne soltanto i casi di pensione privilegiata di riversibilità, derivante da pensione privilegiata diretta di prima categoria, da conferire ai superstiti appartenenti al ristretto nucleo familiare (coniuge e orfani).

La liquidazione della predetta pensione privilegiata di riversibilità sarà effettuata, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, senza bisogno di alcuna domanda e senza formale provvedimento in favore del coniuge superstite e degli orfani minori, mentre quelli maggiorenni dovranno sempre presentare tempestiva domanda alle stesse direzioni provinciali del Tesoro, che adotteranno nei loro confronti un formale provvedimento.

Resta inteso che tutti gli altri casi di conferimento del trattamento privilegiato (diretto, indiretto, di riversibilità che traggano origine da pensione privilegiata diretta di altra categoria diversa dalla prima, anche se in favore del coniuge superstite e degli orfani minori e/o maggiorenni) rimangono di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza alla quale va sempre presentata apposita tempestiva istanza da parte degli aventi diritto.

1.7. *Assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13, e successive modificazioni, e relativa erogazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro.*

Il comma 8 dell'art. 14 in esame ha stabilito che gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza siano liquidati con le modalità, le misure e le decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.

L'art. 2 della legge n. 13 del 1987, testé citata, prevede, *con effetto dal 1° luglio 1986 e con norma di carattere permanente,* l'equiparazione delle misure dell'importo base e dell'assegno aggiuntivo degli assegni accessori delle pensioni di prima categoria degli invalidi per servizio alle misure degli stessi emolumenti attribuite ai grandi invalidi di guerra.

In concreto, in applicazione della citata disposizione legislativa, si deve provvedere *con effetto dal 1° luglio 1986 e d'ufficio da parte delle direzioni provinciali del Tesoro:*

a) alla elevazione alle misure stabilite per le pensioni di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, dei seguenti assegni accessori:

assegni di superinvalidità, assegni per cumulo di infermità, indennità di assistenza e di accompagnamento, assegni sostitutivi di un secondo e terzo accompagnatore militare, assegno integrativo spettante agli invalidi ascritti alla prima categoria semplice;

b) all'attribuzione sugli assegni sopra elencati (in sostituzione dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111) dell'adeguamento automatico, sempre nella forma di assegno aggiuntivo, previsto per le pensioni di guerra dall'art. 1 della legge n. 656 del 1986, con l'applicazione dell'intero indice di variazione di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni (percentuale: 9,4% dal 1° luglio 1986; 7,3% dal 1° gennaio 1987; 5% dal 1° gennaio 1988; 6,6% dal 1° gennaio 1989).

In sede di corresponsione del nuovo assegno aggiuntivo, occorre procedere al recupero di quello di cui all'art. 5 della legge n. 111 del 1984, corrisposto fino ad oggi nonostante fosse stato soppresso dal 1° luglio 1986; in tale sede occorre tenere presente che quest'ultimo assegno non è stato rivalutato dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1986 in applicazione del decreto ministeriale 27 gennaio 1989.

L'art. 3 della stessa legge n. 13 del 1987 reca ulteriori benefici la cui concessione rientra nella competenza della Direzione generale degli istituti di prévidenza:

il primo comma estende agli invalidi per servizio la nuova disciplina concernente i criteri di applicazione delle tabelle *A)* e *B)* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ora sostituiti da quelli indicati nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge n. 656 del 1986;

il secondo comma prevede la concessione, a domanda, della speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva non reversibile, di cui all'art. 8 della legge n. 656 del 1986, a talune categorie di grandi invalidi.

Tutto ciò premesso, è da rilevare che la legge 10 ottobre 1989, n. 342, all'art. 1, primo comma, ha modificato, *con effetto dal 1° gennaio 1989,* il sistema di adeguamento automatico delle pensioni di guerra, stabilendo che, in luogo dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 1 della legge n. 656 del 1986, la rivalutazione venga effettuata mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge n. 160 del 1975, direttamente sugli importi dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, i quali verranno ad essere direttamente incrementati, per poi essere presi a base per la successiva variazione annuale.

Lo stesso primo comma prevede il progressivo conglobamento degli assegni aggiuntivi concessi dal 1985 al 1988 con gradualità fino al 1991.

Per effetto della norma contenuta nel secondo comma del citato art. 1, avente carattere generale in quanto riferentesi a tutti i grandi invalidi per servizio, il nuovo sistema di adeguamento si applica anche agli assegni accessori annessi alle pensioni di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

È da tener presente che la legge 29 dicembre 1990, n. 422, ha rideterminato, *con effetto dal 1º maggio 1990*, le misure degli assegni di superinvalidità, delle indennità di assistenza e di accompagnamento e degli assegni per cumulo di infermità annessi alle pensioni di guerra di prima categoria.

Inoltre, i commi 2 e 3 dell'art. 2 hanno previsto l'integrazione di un ulteriore importo, rispettivamente di annue L. 3.000.000 e L. 1.500.000 delle indennità di assistenza e di accompagnamento degli invalidi ascritti alla lettera *A)*, n. 1, per cumulo con altre infermità. È da sottolineare, infine, che ai sensi del comma 4 dello stesso art. 2 detto beneficio è concesso *a domanda*.

Per effetto del richiamo al principio di equiparazione, contenuto nella norma di carattere permanente di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 13 del 1987, nonché della estensione operata dall'art. 14, ottavo comma, della legge n. 274 del 1991, i cennati miglioramenti competono anche ai titolari di pensioni di prima categoria a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Per la individuazione degli importi degli assegni accessori annessi alle pensioni anzidette e spettanti dalle decorrenze fissate dai provvedimenti legislativi dianzi illustrati, verranno utilizzate le tabelle degli analoghi assegni allegate alle circolari della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, emesse in applicazione dei provvedimenti medesimi.

Per la corresponsione dei miglioramenti previsti dalla presente circolare le direzioni provinciali del Tesoro si atterranno alle apposite istruzioni che verranno impartite dalla Direzione generale dei servizi periferici.

1.8. *Provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, in favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata.*

Con il comma 9 dell'art. 14 in esame, vengono estese, a decorrere dal 10 settembre 1991, ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, gli assegni accessori previsti dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.

Tale legge aveva disposto, per i dipendenti civili e militari dello Stato, una serie di benefici, in favore dei predetti mutilati ed invalidi paraplegici.

La stessa legge, soprattutto per motivi di ordine finanziario, aveva però come destinatari soltanto i pensionati dello Stato e non quelli titolari di trattamento di quiescenza privilegiato a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Pur essendo vivamente sentita l'esigenza di evitare disparità di provvidenze in eguali situazioni di bisogno, il legislatore aveva ritenuto di attuare un primo e più urgente intervento per una determinata e limitata categoria di dipendenti pubblici.

La Corte dei conti, tuttavia, adita da un pensionato della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per il riconoscimento dei benefici «de quibus», dubitava della legittimità costituzionale della legge n. 19 e, con apposita ordinanza, sottoponeva la questione alla Corte costituzionale.

Con la predetta ordinanza la Corte dei conti affermava che l'esclusione degli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali dalle provvidenze della legge n. 19, appariva «senza alcuna razionale giustificazione», a fronte di uguali menomazioni e situazioni di bisogno.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 875 del 7/26 luglio 1988, pur riconoscendo i motivi di ordine finanziario che, all'epoca della emanazione della legge n. 19, avevano indotto il legislatore a limitare la portata della normativa solo ad una categoria di dipendenti pubblici (quella statale), accoglieva la tesi sostenuta dalla Corte dei conti, nella considerazione che il notevole lasso di tempo intercorso senza un ulteriore intervento legislativo nei confronti dei pensionati della C.P.D.E.L., divenuti paraplegici per causa di servizio, induceva a ritenere ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei suddetti pensionati dai benefici di cui trattasi.

Tali benefici, infatti, non essendo in relazione alcuna alla natura del servizio né alla peculiare struttura del trattamento economico, ma unicamente collegati alle infermità particolarmente gravi, non potevano riguardare soltanto una particolare ristretta categoria di pensionati pubblici; veniva, pertanto, dichiarata, con la citata sentenza n. 875 del 1988, «l'illegittimità costituzionale della legge n. 19 del 1980, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari dei benefici in essa previsti, i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscono di pensioni o assegni privilegiati, nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge».

A seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, venivano impartite le opportune disposizioni per l'attribuzione dei benefici, nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 della legge in questione, ai mutilati e invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di trattamento privilegiato, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Non era, purtroppo, possibile, in mancanza di un'apposita norma di legge, estendere ai pensionati delle altre casse degli istituti di previdenza i sopra descritti benefici economici, riconosciuti ai soli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in quanto, come è noto, le sentenze costituzionali non sono suscettibili di estensione analogica.

Dopo la pronuncia della Consulta risultava, quindi, eliminata soltanto la discriminazione tra i dipendenti civili e militari dello Stato e gli iscritti alla citata C.P.D.E.L., continuando, però, a sussistere la sperequazione nei confronti dei pensionati delle altre casse pensioni,

particolarmente odiosa in quanto *tutte* le predette casse sono amministrate dalla stessa Direzione generale degli istituti di previdenza.

Per eliminare tale ingiustificata ed irrazionale situazione, sono state intraprese le opportune iniziative, nelle competenti sedi legislative, per la predisposizione di un'apposita norma di legge, recepita dal nono comma dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991.

Pertanto, a decorrere dal 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della stessa legge n. 274, le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, sono estese ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata a carico di *tutte* le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

I predetti benefici consistono, principalmente, nell'erogazione della indennità «una tantum», di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 19, e dell'indennità, prevista dall'art. 2, per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche, nonché dell'indennità per l'assegnazione di un terzo accompagnatore, di cui al successivo art. 4.

All'uopo, i mutilati e gli invalidi paraplegici per servizio, titolari di pensione privilegiata, che siano affetti dalle invalidità precisate nel richiamato art. 1, comma 1, dovranno presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, direttamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Quest'ultima centrale amministrazione provvederà ad attribuire, mediante emissione di apposito mandato, l'indennità «una tantum» di cui sopra, nella misura, alternativamente spettante, di L. 40.000.000 ovvero di L. 25.000.000, in base a quanto stabilito dallo stesso art. 1, comma 1, secondo le invalidità ivi indicate.

Per quanto riguarda la concessione della indennità speciale (che l'art. 2 fissa, in relazione alle invalidità previste dalla norma medesima, nella misura mensile di L. 250.000 ovvero di L. 100.000) e dell'indennità per l'assegnazione di un terzo accompagnatore, qualora competa ai sensi dell'art. 4, occorre distinguere se sia stato già adottato, o meno, il decreto di conferimento della pensione privilegiata.

In favore dei mutilati ed invalidi paraplegici aventi diritto, nei cui confronti sia stato già emanato il predetto decreto di pensione privilegiata, le indennità di cui sopra saranno concesse dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con apposita deliberazione e conseguente adozione del ruolo di variazione del decreto di pensione, da sottoporre al vaglio dei competenti organi di controllo.

Qualora, invece, non sia stato ancora adottato il decreto di conferimento della pensione privilegiata, si provvederà contestualmente, nello stesso decreto, alla concessione del trattamento privilegiato e delle indennità previste dai menzionati articoli 2 e 4.

È appena in caso di precisare che le direzioni provinciali del Tesoro avranno cura di corrispondere l'eventuale indennità per il terzo acompagnatore, di cui all'art. 4, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura e previo accertamento che non sia stato assegnato il terzo accompagnatore militare.

Per ultimo, non è superfluo rammentare che, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio è erogata a totale carico delle regioni.

2. BENEFICI PENSIONISTICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI PRIVI DELLA VISTA, DI CUI ALLE LEGGI 29 MARZO 1985, N. 113 E 28 MARZO 1991, N. 120. LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE.

La legge 29 marzo 1985, n. 113, ha previsto norme di aggiornamento della disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti.

In particolare, per quanto attiene l'aspetto pensionistico, al comma 2 dell'art. 9, il legislatore ha disposto in favore dei centralinisti telefonici *non vedenti iscritti all'albo professionale,* una maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nella suddetta condizione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.

Tale beneficio, subordinato ad un'apposita richiesta da parte degli interessati, è operante non solo per il servizio reso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, ma anche per quello pregresso, anteriormente reso quale centralinista non vedente.

Con la legge 28 marzo 1991, n. 120, è stata introdotta una disciplina che, particolarmente nell'ambito del pubblico impiego, non reputa più in condizione di minorità i privi della vista e consente loro l'accesso agli impieghi pubblici anche in posizione di elevata responsabilità, mentre, in precedenza, tale accesso era possibile prevalentemente alla qualifica di centralinista.

Il legislatore, tuttavia, ha tenuto conto che, in alcune particolari mansioni, è indispensabile l'uso della vista ed ha, quindi, disposto che i non vedenti non possano essere assunti allorquando nel bando di concorso sia espressamente prescritto che tale condizione comporta inidoneità specifica al posto per il quale sia stato bandito il concorso stesso.

Come previsto per i centralinisti non vedenti dall'art. 9 della legge n. 113 del 1985, anche le attività lavorative dei privi della vista di cui alla legge n. 120 del 1991 sono considerate particolarmente usuranti e, pertanto, in loro favore, l'art. 2 della stessa legge *n.* 120 *stabilisce* l'estensione, a domanda, del beneficio, già concesso ai predetti centralinisti, di una maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nella condizione di privo della vista, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private.

È da sottolineare, innanzitutto, che di tale maggiorazione di anzianità possono usufruire soltanto i privi della vista cessati dal servizio con decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge n. 120 (salvo, ovviamente, quanto disposto dalla legge n. 113 del 1985 in favore dei soli centralinisti telefonici non vedenti).

Inoltre, essendo il beneficio «de quo» riconosciuto su richiesta degli interessati, agli stessi, o i loro superstiti (in caso di decesso in servizio successivo al 26 aprile 1991), dovranno presentare l'apposita domanda direttamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza, eventualmente con la medesima istanza di liquidazione della pensione, diretta o indiretta.

È da escludere, invece, che i superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilità possano inoltrare autonomamente la domanda intesa al riconoscimento della maggiorazione di cui trattasi, in quanto tale diritto ben poteva e doveva essere esercitato dal dante causa all'atto della domanda di liquidazione della pensione diretta.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 120 del 1991, destinatari della predetta normativa sono i privi della vista che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, siano, cioè, colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

All'uopo, gli interessati dovranno allegare alla domanda per ottenere il beneficio in questione, l'idonea documentazione comprovante sia il requisito di cui sopra, sia il periodo in cui si siano trovati nella predetta condizione (essendo *soltanto* tali periodi di servizio valutabili ai fini della maggiorazione) nonché una dichiarazione dell'ente datore di lavoro da cui risulti che il bando di concorso non disponeva, in modo esplicito e motivato, che la condizione di privo della vista comportava inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale di inquadramento.

In particolare, i ciechi civili dovranno produrre il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile, mentre i ciechi di guerra, quelli per servizio o invalidi del lavoro presenteranno, rispettivamente, il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, il mod. 69/*ter* rilasciato dalle altre amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento o il corrispondente documento di riconoscimento rilasciato dall'I.N.A.I.L.

Ovviamente, i centralinisti telefonici non vedenti, in alternativa alla suddetta documentazione, potranno presentare copia, debitamente autenticata, del diploma di centralinista telefonico unitamente al certificato d'iscrizione al relativo albo professionale dei centralinisti telefonici non vedenti.

L'anzianità teorica, prevista dalla richiamata normativa, è attribuita all'atto della liquidazione della pensione ed è utile soltanto ai limitati effetti del diritto e della misura del trattamento di quiescenza.

Ai fini della predetta maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio svolto, dovranno essere presi in considerazione, si ripete, unicamente i periodi di servizio prestati nelle condizioni richieste (durante i quali, cioè, gli interessati siano stati in possesso dei necessari requisiti sanitari prima specificati), attestati con idonea certificazione.

Va precisato, peraltro, che tali periodi dovranno essere computati per il calcolo della maggiore anzianità teorica, anche se anteriori al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge n. 120, ed anche se inferiori all'anno; in quest'ultimo caso, naturalmente, il beneficio in questione verrà calcolato in proporzione.

In relazione a quanto sopra esposto, si fa presente che anche i servizi prestati, sempre nelle condizioni suddette, durante i periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza, devono essere opportunamente maggiorati di un terzo e, pertanto, tale maggiorazione sarà utile pure ai fini del calcolo della media ponderata di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Sarà sufficiente, ad esempio, che siano stati prestati tre anni e nove mesi di servizio con continuazione di iscrizione o di reiscrizione, in possesso dei requisiti prescritti, per raggiungere, per effetto della maggiorazione di un terzo, il quinquennio preso in considerazione dal richiamato art. 29, con conseguente liquidazione della pensione sulla base della retribuzione annua contributiva spettante all'atto della cessazione dal servizio.

Peraltro, considerate le particolari necessità ed esigenze della categoria in questione, si ritiene opportuno consentire che la maggiore anzianità teorica di un terzo, prevista dalla normativa in esame, possa essere valutata dagli enti datori di lavoro, ai fini del diritto e della misura del trattamento provvisorio di pensione, purché vengano accertati, *sussistano e siano comprovati documentalmente tutti i requisiti sopra specificati.*

Al riguardo, si invitano gli enti datori di lavoro ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni e precisazioni sopra fornite.

Non è superfluo rammentare, altresì, la diretta responsabilità che gli stessi enti datori di lavoro assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto od in parte, non dovuto sarà recuperato a carico dell'ente medesimo, salvo rivalsa verso l'interessato.

Giova richiamare, in proposito, la norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428 del 1985, laddove, in particolare, viene disposto che «qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo».

Per ultimo, si rammenta che il maggior onere pensionistico derivante dall'aumento di servizio previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dall'art. 2 della legge n. 120 del 1991, è posto a carico dello Stato.

Detto onere, pari alla quota differenziale tra l'importo della pensione spettante con la maggiorazione e l'importo della pensione senza tale maggiorazione, viene capitalizzato e recuperato dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

Per quanto riguarda, infine, le procedure operative ai fini del rimborso delle somme poste a carico dello Stato, si rinvia alle disposizioni impartite con circolare del Ministero del tesoro del 28 ottobre 1991, n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1991.

La presente circolare, per la parte concernente gli adempimenti previsti per le direzioni provinciali del Tesoro, viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

Il direttore generale degli istituti di previdenza
GRANDE

92A2574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; importazioni parallele; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 394/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CALCIFORTE» (calcio × mg 500 con lievito), nella forma bustine × 3,45.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Serolam Rue A. Silvestre - Courbevoie (Francia) rappresentati in Italia dalla società Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2, codice fiscale 00752450155.

Produttore: Laboratoires Serolam stabilimento sito in Courbevoie (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 24 bustine:
codice: 027119015 (in base 10) 0TVMF7 (in base 32);
classe: *c);*

2) 30 bustine:
codice: 027119027 (in base 10) 0TVMFM (in base 32);
classe: *c);*

3) 36 bustine:
codice: 027119039 (in base 10) 0TVMFZ (in base 32);
classe: *c).*

Composizione: per ogni bustina da 3,45 g pari a 500 mg di calcio elementare sono contenuti:

glucoeptonato di calcio biidrato 0,516 g, lattato di calcio pentaidrato 0,950, gluconato di calcio monoidrato 0,100 g, cloruro di calcio biidrato 0,433 g, carbonato di calcio 0,500 per un totale di calcio elemento 0,500 g, lievito saccharomyces cerevisiae 0,030 g; in formulazione con: acido citrico 0,800 g, ciclamato di calcio 0,037 g, saccarina 0,011 g, glicerinato d'ammonio 0,002 g, dimeticone arricchito in silicio 0,010 g, aroma limone/prugna 0,060 g.

Indicazioni terapeutiche: casi di carenza di calcio per aumentato fabbisogno (fasi di crescita dell'organismo, gravidanza, allattamento, osteoporosi o demineralizzazione ossea), per insufficiente apporto alimentare o per difetti di assorbimento intestinale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 395/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «FITODORF ALGHE MARINE» granulare vegetale.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Farini, 63; codice fiscale 00881820153.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Carlo Farini, 63. Le operazioni terminali di confezionamento, limitatamente alle bustine, sono eseguite dalla società Ivers-Lee Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) barattolo da 150 g di granulare:
codice: 028365017 (in base 10) 0V1N6T (in base 32);
classe: *c);*

2) scatola da 20 bustine da 5 g di granulare:
codice: 028365026 (in base 10) 0V1N75 (in base 32);
classe: *c);*

Composizione: 100 g di granulato contengono:

principi attivi: quercia marina estratto secco (contenuto in jodio 0,2%) 5 g, frangula estratto secco (contenuto in eterosidi idrossiantracenici 7,5/9%) 4 g.; eccipienti ed aromatizzanti: rabarbaro estratto fluido 6 g, lattosio 85 g, menta essenza 0,5 g, alcool etilico 95° 0,5 g.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nelle restrizioni dietetiche - stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 396/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CERNEVIT» nella forma liofilizzato iniettabile uso e.v.

Titolare A.I.C.: Clintec Nutrition Clinique-Z.I. d'Amilly B.P. 347 - Montargis-Cédes (Francia), rappresentata in Italia dalla Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25; codice fiscale 07270410587.

Produttore: Clintec Nutrition Clinique - stabilimento sito in A. Montargis-Cédes (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone liofilizzato per uso parenterale:
codice: 027959016 (in base 10) 0UP7R8 (in base 32);
prezzo: L. 12.500;
classe: *b).*

Composizione: ogni flacone di liofilizzato contiene:

principi attivi: retinolo palmitato soluzione concentrata 2,0600 mg (corrispondenti a 3500 U.I. di vitamina A); colecalciferolo 0,0055 mg (corrispondenti a 220 U.I. di vitamina D); d.l - alfatocoferolo 10,200 mg (corrispondenti a 11,20 U.I. di vitamina E); acido ascorbico (vitamina C) mg 125,000; cocarbossilasi tetraidrato 5,800 mg (corri-

spondenti a 3,51 mg di vitamina B1); riboflavina diidrata fosfato sodico 5,670 mg (corrispondenti a 4,14 mg di vitamina B2); piridossina cloridrato 5,500 mg (corrispondenti a 4,53 mg di vitamina B6); cianocobalamina (vitamina B 12) mg 0,006; acido folico 0,414 mg; dexpantenolo 16,150 mg (corrispondenti a 17,25 mg di acido pantotenico); biotina 0,069 mg; nicotinamide (vitamina PP) 46,000 mg; eccipienti: glicocolla 250,000 mg; acido glicocolico 140,000 mg; lecitina di soia 112,500 mg; sodio idrossido 40,050 mg; acido cloridrico F.U. 1,250 mg.

Indicazioni terapeutiche: apporto di vitamine corrispondente al fabbisogno giornaliero dell'adulto e del bambino di oltre 11 anni di età, nelle situazioni che richiedono un supplemento di vitamine per via iniettabile quando l'apporto orale è controindicato, impossibile od insufficiente (denutrizione, malassorbimento digestivo, nutrizione parenterale).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 397/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «SUDAFED Co» blister da 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, codice fiscale 00407630581.

Produttore: titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

blister da 10 compresse:

codice: 027994019 (in base 10) 0UQ9X3 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: paracetamolo 250,0 mg, pseudoefedrina cloridrato 30,0 mg; eccipienti glicollato di amido e sodio 14,0 mg, cellulosa microcristallina 50,0 mg, povidone 10,5 mg, magnesio stearato 3,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni delle prime vie aeree caratterizzate da congestione nasale, cefalea e febbre.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 398/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «GASTROGEL» (sucralfato) gel.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2, codice fiscale 00752450155.

Produttore:

produzione: Lisapharma S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como), via Licinio n. 11;

confezionamento in bustine: S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto;

controlli: Giuliani S.p.a., nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio n. 12.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 bustine monodose da ml 5 di sospensione per uso orale:

codice: 027819010 (in base 10) 0UJZ02 (in base 32);

prezzo: L. 21.950;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione: ogni bustina da 5 ml contiene:

principo attivo: sucralfato gel pari a sucralfato g 1,00; eccipienti: sorbitolo al 70% g 1,00, aroma caramello g 0,01, acido sorbico g 0,01, sodio benzoato g 0,01, acqua depurata q.b. a ml 5,00.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatia da FANS, esofagite da reflusso.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 399/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CITOGEL» (sucralfato) gel.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia n. 13, codice fiscale 00687350124.

Produttore:

produzione: Lisapharma S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como), via Licinio n. 11;

confezionamento in bustine: S.I.I.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto;

controlli: Zyma S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Benadir n. 5.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 bustine monodose da ml 5 di sospensione per uso orale:

codice: 028190015 (in base 10) 0UW99Z (in base 32);

prezzo: L. 21.950;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione: ogni bustina da 5 ml contiene:

principio attivo: sucralfato gel pari a sucralfato g 1,00; eccipienti: sorbitolo al 70% g 1,00, aroma caramello g 0,01, acido sorbico g 0,01, sodio benzoato g 0,01, acqua depurata q.b. a ml 5,00.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatia da FANS, esofagite da reflusso.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 400/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «TYLENOL RAFFREDDORE» nella forma compresse.

Titolare A.I.C.: Mc Neil PPC Inc. - Fort Washington Pennsylvania (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla Johnson & Johnson S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina km 23,500, località S. Palomba, codice fiscale 00407560580.

Produttore: Mc Neil Consumer Productos Company, stabilimento sito in Camp Hill Road - Fort Washington - Pennsylvania (U.S.A.).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1 scatola da 6 compresse uso orale:

codice: 027338019 (in base 10) 0U2993 (in base 32);

classe: *c)*;

2 scatole da 12 compresse uso orale:

codice: 027338021 (in base 10) 0U2995 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: paracetamolo mg 325,0; pseudoefedrina cloridrato mg 30,0; destrometorfano bromidrato mg 15,0; clorfenamina maleato mg 2,0; eccipienti: costituenti della compressa: cellulosa polvere mg 30,0; amido pregelatinizzato mg 13,0; sodio amido glicolato mg 13,0; cellulosa microcristallina mg 17,0; amido di mais mg 26,0; giallo n. 6 FDC mg 0,0184; giallo n. 10 FDC mg 0,349; magnesio stearato mg 2,0; costituenti del film di rivestimento: opadry YS-1-2161 mg 8,28; cera carnauba mg 0,02; opacode Dark Green S-1-3172 tracce.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione della ricetta medica.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dalla Janssen S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Latina, via C. Janssen.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 407/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «SPASMOSTOP 40» compresse rivestite da mg 40 e «SPASMOSTOP PEDIATRICO» compresse rivestite da mg 10 (ottilonio bromuro).

Titolare A.I.C.: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Carnia, n. 26.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 30 compresse rivestite da mg 40:

codice: 027458013 (in base 10) 0U5YGX (in base 32);

prezzo: L. 17.350;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° agosto 1992.

2) 30 compresse rivestite da mg 10:

codice: 027458025 (in base 10) 0U5YH9 (in base 32);

prezzo: L. 7.300;

classe: *d)*.

Composizione: ogni compressa rivestita da 40 mg contiene:

ottilonio bromuro mg 40; eccepienti: amido mg 29, lattosio mg 28, carbossimetilamido sale sodico mg 2, magnesio stearato mg 1, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,73, titanio biossido mg 0,91, polietilenglicole mg 0,91, talco mg. 0,45;

ogni compressa rivestita da 10 mg contiene:

ottilonio bromuro mg 10; eccepienti: amido mg 33, cellulosa microcristallina mg 34, magnesio stearato mg 1,6, silice precipitata mg 0,8, copolimero cationico di dimetilaminoetilmetacrilato (Eudragit E) mg 0,6.

Indicazioni terapeutiche:

spasmo pediatrico: stati spastici e discinesie funzionali dell'apparato gastroenterico (colon irritabile, gastriti e gastroduodeniti, enteriti, affezioni esofagee). Vomito abituale del lattante, pilorospasmo, enteropatie diarrogene, stipsi spastica;

spasmostop 40: colon irritabile e manifestazioni spastico dolorose del tratto enterico distale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 403/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CETAM» (piracetam), nelle forme: gocce uso orale al 33,33%, «fialoidi» soluzione iniettabile/orale da g 3/15 ml, sciroppo al 20% uso pediatrico e flacone per perfusione da 12 g/60 ml (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 30 ml gocce uso orale al 33,33%:

codice: 023767080 (in base 10) 0QBP18 (in base 32);

prezzo: L. 4.650;

classe: *d)*;

2) «CETAM fialoidi»: 12 fialoidi di soluzione × g 3/15 ml uso e.v., i.m. od orale;

codice: 023767092 (in base 10) 0QPB1N (in base 32);

prezzo: L. 19.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992;

3) flacone sciroppo al 20% × ml 160 uso pediatrico

codice: 023767104 (in base 10) 0QPB20 (in base 32);

prezzo: L. 10.150;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992;

4) 1 flacone per perfusione 12 g/60 ml:

codice: 023767116 (in base 10) 0QPB2D (in base 32);

Prezzo: L. 9.450;

classe: *b)*.

Composizione:

100 ml di soluzione gocce uso orale contengono: piracetam g 33,33; eccipienti: glicerina g 30, saccarian g 0,3, aroma pompelmo g 0,4, metile p-idrossibenzoato g 0,14, propile p-idrossibenzoato g 0,015, sodio acetato g 0,15, acqua depurata tamponata a pH 5,8 con acido acetico glaciale q.b. a 100 ml;

1 fialoide di soluzione iniettabile/orale contiene: piracetam 3 g; eccipienti: acetato di sodio 15 mg, acqua bidistillata tamponata a pH 5,8 con acido acetico q.b. a 15 ml;

100 ml di sciroppo uso pediatrico al 20% contengono: piracetam g 20; eccipienti: sorbitolo 79% g 40, glicerina g 15, glicole propilenico g 10, saccarina g 0,36, sodio acetato g 0,15, metile p-idrossibenzoato g 0,14, propile p-idrossibenzoato g 0,015, miscela aromi g 3,4, acqua depurata tamponata a pH 5,8 con acido acetico glaciale q.b. a 100 ml;

1 flacone per perfusione da ml 60 contiene: piracetam g 12; eccipienti: sodio acetato mg 60, acqua per preparazioni iniettabili tamponata a pH 5,8 con acido acetico glaciale q.b. a ml 60.

Indicazioni terapeutiche:

per le forme: gocce e fialoidi iniettabili ed orali: sindromi mentali da insufficienza cerebrale (sindrome psicoorganica senile, intossicazione alcoolica e sindrome di astinenza alcoolica), disturbi del rendimento mentale dell'anziano (diminuzione della vigilanza in soggetti anziani non deteriorati).

per la forma: sciroppo uso pediatrico: disturbi specifici dell'appsendimento, dislessia evolutiva in bambini in età scolare;

per la forma flaconi per perfusione 12 g/60 ml: sindromi mentali da insufficienza cerebrale, disturbi del rendimento mentale nell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale relativamente alle preparazioni, soluzione gocce uso orale, fialoidi di soluzione uso orale o parenterale e sciroppo 20% uso pediatrico, è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Per la preparzione flacone per perfusione da g 12/60 ml la vendita al pubblico è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 404/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «SUCRATE» (sucralfato) gel (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, cod. fisc. 00232040139.

Produttore:

produzione e controlli Lisapharma S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Erba (Como), via Licinio n. 11,

confezionamento in bustine S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto;

confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

30 bustine monodose da ml 5 di sospensione per uso orale;

codice: 025652049 (in base 10) 0SGUUK (in base 32);

prezzo: L. 21.950;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° agosto 1992.

Composizione: ogni bustina da 5 ml contiene: principio attivo: sucralfato gel pari a sucralfato g 1,00; eccipienti: sorbitolo al 70% g 1,00, aroma caramello g 0,01, acido sorbico g 0,01, sodio benzoato g 0,01, acqua depurata q.b. a ml 5,00.

Indicazioni terapeutiche:

indicazioni: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatia da Fans, esofagite da reflusso.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 403/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CETAM» (piracetam), nella forma «1200» compresse da mg 1200 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, cod. fisc. 04485620159.

Produttore: Società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Confezione autorizzata, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

«CETAM 1200»;

40 compresse da mg 1200;

codice: 023767078 (in base 10) 0QPB16 (in base 32);

prezzo L. 15.000;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992;

d) composizione:

una compressa da mg 1200 contiene: piracetam 1200 mg; eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 32,23, silice precipitata mg 12, magnesio stearato mg 15,25, titanio biossido mg 3,36, idrossipropilmetilcellulosa 2910 mg 2,2, etilcellulosa mg 1,12, idrossipropilcellulosa mg 1,12, poliosorbato 80 mg 0,22.

Indicazioni terapeutiche:

sindromi mentali da insufficienza cerebrale (sindrome psicorganica senile, intossicazione alcoolica e sindrome di astinenza alcoolica), disturbi del rendimento mentale dell'anziano (diminuzione della vigilanza in soggetti anziani non deteriorati);

regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 405/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «DIFLUCAN» (fluconazolo) capsule mg 100 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Latina s.s. 156, km 47,415; cod. fisc. 06320490581.

Produttore: società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Latina s.s. n. 156 km 47,415.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

10 capsule mg 100;

codice: 027267044 (in base 10) 0UO3Z4 (in base 32);

prezzo: L. 91.900;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: fluconazolo mg 100,000; eccipienti: lattosio mg 99,415, amido di mais mg 33,000, silice precipitata mg 0,235, magnesio stearato mg 2,115, sodio laurilsolfato mg 0,235; gli opercoli utilizzati per le capsule contengono: gelatina 98%, titanio biossido 2%.

Indicazioni terapeutiche: il Diflucan è indicato nel trattamento della candidiasi vaginale, acuta o recidivante, nonché nella terapia di dermatomicosi quali tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis e tinea versicolor e nel trattamento delle candidiasi cutanee. È anche indicato nel trattamento della candidiasi orofaringea (mughetto), compresi quei casi in cui questa colpisce pazienti con immunocompromissione secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), nonché nella candidiasi orale atrofica.

Il Diflucan è indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a *Candida albicans* e *Cryptococcus neoformans*, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita o le micosi susseguenti la chemioterapia antineoplastica. Il farmaco può essere quindi utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcicosi cutanea e polmonare.

Il trattamento delle infezioni da candida comprende le seguenti indicazioni: esofagite, peritonite, infezioni polmonari, gastrointestinali e genito-urinarie, nonché candidemia e candidiasi disseminate. Altresì, il farmaco è indicato nella prevenzione delle infezioni fungine sensibili al Diflucan in pazienti con affezioni neoplastiche sottoposti a chemioterapia citotossica. Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 406/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ROFERON A» (interferone alfa 2α) (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann La Roche Ltd - Basilea (Svizzera).

Rappresentante: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, n. 11, codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: società estera titolare AIC nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1 flacone - fiala liofilizzata U.I. 4.500.000 + 1 fiala solvente;

codice: 025839046 (in base 10) 0SNKG6 (in base 32);

prezzo: L. 64.150;

classe: *a)*, con decorrenza: 1° luglio 1992.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione: 1 flacone-fiala liofilizzato da 4.500.000 U.I. + 1 fiala di solvente;

un flacone-fiala liofilizzato contiene: interferone alfa-2α 4.500.000U.I.; eccipienti: sodio cloruro 9,0 mg, albumina umana 5,0 mg;

una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Roferon - trova indicazione nel trattamento di:

a) neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

mieloma multiplo nei pazienti recidivanti o refrattari alla chemioterapia convenzionale;

linfomi non Hodgkin;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica;

b) neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi associato ad AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita);

sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

c) malattie virali:

epatite cronica B: trattamento di pazienti in età adulta affetti da epatite cronica attiva tipo B, con marcatori sierici di replicazione virale, es. pazienti che risultino positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg;

epatite cronica nonA-nonB: riduzione a breve termine dell'attività della malattia nei pazienti, in età adulta, affetti da epatite cronica attiva nonA-nonB con elevati livelli enzimatici e senza scompenso epatico. Non esiste evidenza, su basi cliniche ed istologiche, di un beneficio a lungo termine;

condilomatosi acuminata.

Regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

Condizioni: il prodotto deve essere destinato all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 401/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «FENOPREL 100» (fenoterolo bromidrato) aerosol dosato, nella confezione bomboletta × 200 erogazioni (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, cod. fisc. 01513360345.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via Palermo n. 26/A.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

«100» aerosol dosato;

bomboletta da g 15 × c.a 200 erogazioni (100 mcg di principio attivo per ogni spruzzo-dose):

codice: 025550029 (in base 10) 0SCR6F (in base 32);

prezzo: L. 9.500;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° agosto 1992.

Composizione: «100» aerosol dosato - una bomboletta da 15 g contiene: fenoterolo bromidrato g 0.02. Eccipienti: lecitina di soja g 0.005; triclorofluorometano g 4.275; diclorodifluorometano g 10.700.

Indicazioni terapeutiche:
trattamento sintomatico di attacchi asmatici;
profilassi dell'asma da sforzo;
trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile quale ad esempio la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una concomitante terapia antiinfiammatoria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 402/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «PERSOLV RICHTER nelle forme iniettabili da U.I. 500.000 e da U.I. 1.000.000 (nuovi dosaggi di specialità medicinali già registrate).

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23, cod. fisc. 00795960152.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Anagni, località Valcanello (Frosinone).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) flacone da U.I. 500.000 + 1 flacone di solvente × ml 2:
codice: 024726059 (in base 10) 0RLLKC (in base 32);
prezzo: L. 677.250;
classe: *b)*;

2) 1 flacone da U.I. 1.000.000 + 1 flacone di solvente × ml 2:
codice: 024726073 (in base 10) 0RLLKT (in base 32);
prezzo: L. 1.351.000;
classe: *b)*.

Composizione: iniettabile da 500.000 U.I.: un flacone da liofilizzato contiene: urochinasi umana U.I. 500.000; eccipienti: mannitolo mg 60; sodio edetato mg 4, sodio fosfato mg 4,73. Un flacone di solvente annesso contiene: sodio cloruro mg 18, acqua per preparazioni iniettabili ml 2.

Iniettabile da 1.000.000 U.I. un flacone di liofilizzato contiene: urochinasi umana U.I. 1.000.000; eccipienti: mannitolo mg 60, sodio edetato mg 4, sodio fosfato mg 4,73. Un flacone di solvente annesso contiene: sodio cloruro mg 18; acqua per preparazioni iniettabili ml 2.

Indicazioni terapeutiche:

occlusioni venose od arteriose di origine trombotica od embolica di recente formazione comprendenti:

embolismo dei vasi polmonari;

occlusioni arteriose periferiche;

infarto del miocardio, infarto imminente del miocardio e cardiopatia ischemica da probabile od accertata trombosi coronarica;

trombosi venose;

trombosi cerebro-vascolari, quando si possa escludere la presenza di fenomeni emorragici;

coaguli negli shunts artificiali artero-venosi.

Affezioni oculari quali:

trombosi dei vasi centrali della retina;

emorragie del vitreo o della camera anteriore.

Depositi patologici di fibrina di origine flogistica come nel corso di sierositi (meningiti, ventricoliti, pleuriti, ecc.).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 408/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: AGIOLAX granulato da 400 g (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata) alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Madaus GmbH e Co. - Colonia (Germania) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5, cod. fisc. 04843650153.

Produttore: Madaus GmbH e Co - Colonia, nello stabilimento sito in Ostmerheimer Strabe (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

granulato da 400 g;

codice: 023714037 (in base 10) 0QMQ7P (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 g contengono:

principi attivi: piantaggine semi g 54.200, essenza frutti g 12.400; eccipienti: talco g 12.000, gomma arabica g 1,400 gomma adragante g 0.750, essenza di comino g 0.035, essenza di salvia g 0.035, essenza di menta g 0,070, paraffina liquida g 0.240, paraffina solida g 0.110 E 172 g 0.697, saccarosio g 18.063.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, oggetto di «importazioni parallele».

Decreto n. 390/1992 del 18 maggio 1992

Specialità medicinale: Fluocaril bifluoré - pasta dentifricia al fluoro; importata dalla Francia.

Titolare A.I.C.: Euromed S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via di Porta Posillipo n. 135, Napoli, cod. fisc. 05763890638O.

Produttore: Goulip S.A. Paris Cachan (Francia). La specialità medicinale viene riconfezionata dal titolare AIC presso lo stabilimento sito in Napoli, via Provinciale n. 118.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

tubo da g 150;

codice: 028326015 (in base 10) 0V0G3Z (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 g contengono: sodio monofluorofosfato g 0,76, sodio fluoruro g 0,3315 (contenuto totale in fluoro: 025%); eccipienti: sodio fosfato g 0,1, sodio esametafosfato g 0,2, sodio benzoato g 4, eugenolo g 0,025, carragenina sodica g 1,1, silice precipitata g 14,5, silice di neuburg g 4, titanio biossido g 1, sodio laurisolfato g 2, metile p-idrossibenzoato g 0,1 saccarina sodica g 0,04, menta essenzá g 0,8, mentolo g 0,066, badiana essenza g 0,345, cannella di Ceylan essenza g 0,01, fenolo g 0,03, sorbitolo soluzione g 25, acqua depurata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: il farmaco è indicato nella prevenzione della carie nelle seguenti classi di individui cario-recettivi:

soggetti dai 6 ai 18 anni di età;
soggetti a rischio a causa di una alimentazione forzatamente ricca di zuccheri (atleti, convalescenti, ecc);
handicappati, considerata la scarsa igiene orale;
soggetti portatori di protesi dentaria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Condizioni: la società titolare dell'AIC è tenuta a comunicare al Ministero i quantitativi di volta in volta importati, prima della loro immissione in commercio, specificando il nome del venditore presso cui sono stati acquistati, i numeri di lotto e il numero di autorizzazione all'immissione in commercio riportato sulle confezioni importate. Il prodotto potrà essere posto sul mercato, previo riconfezionamento, dopo dieci giorni dalla comunicazione, fatta salva diversa determinazione del Ministero. La società titolare dell'AIC è tenuta a comunicare al Ministero eventuali accorgimenti ritenuti necessari per rendere compatibile l'osservanza delle disposizioni ministeriali sull'etichettatura e sul foglio illustrativo, con i diritti di terzi sul marchio Fluocaril bifluoré.

Decreto n. 391/1992 del 18 maggio 1992

Specialità medicinale: Vicks Vaporub pomata balsamica; importata dalla Grecia.

Titolare A.I.C.: Euromed S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via di Porta Posillipo n. 135, Napoli, cod. fisc. 05763890638.

Produttore: Laboratoire Lachartre s.a. Biois - Francia. La specialità medicinale viene riconfezionata dal titolare AIC presso lo stabilimento sito in Napoli, via Provinciale n. 118;

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

g 90 di pomata balsamica;

codice: 028329011 (in base 10) 0V0K1M (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 g di pomata contengono: principi attivi: mentolo 2,75 g, canfora 5,00 g, olio essenziale di eucalipto 1,50, olio essenziale di trementina 5,00 g; eccipienti: olio essenziale di miristica 0,75 g, olio essenziale di foglie di cedro 0,75 g, timolo 0,25 g, vaselina bianca 84,00 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento balsamico nelle affezioni delle prime vie respiratorie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Condizioni: la società titolare dell'AIC è tenuta a comunicare al Ministero i quantitativi di volta in volta importati, prima della loro immissione in commercio, specificando il nome del venditore presso cui sono stati acquistati, i numeri di lotto e il numero di autorizzazione all'immissione in commercio riportato sulle confezioni importate. Il prodotto potrà essere posto sul mercato, previo riconfezionamento, dopo dieci giorni dalla comunicazione, fatta salva diversa determinazione del Ministero.

La società titolare dell'AIC è tenuta a comunicare al Ministero eventuali accorgimenti ritenuti necessari per rendere compatibile l'osservanza delle disposizioni ministeriali sull'etichettatura e sul foglio illustrativo, con i diritti di terzi sul marchio Vicks Vaporub.

Decreto n. 392/1992 del 18 maggio 1992

Specialità medicinale: Alka Seltzer compresse effervescenti; importata dalla Gran Bretagna.

Titolare A.I.C.: Euromed S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via di Porta Posillipo n. 135, Napoli, cod. fisc. 05763890638.

Produttore: Miles Limited - Inghilterra. La specialità medicinale viene riconfezionata dal titolare AIC presso lo stabilimento sito in Napoli, via Provinciale n. 118.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

10 compresse efferfescenti:
codice: 028328019 (in base 10) 0V0J2M (in base 32);

classe: *c)*.

30 compresse effervescenti:
codice: 028328021 (in base 10) 0V0J2P (in base 32);

classe *c)*.

Composizione: ogni compressa allo stato secco contiene: acido acetilsalicilico 324 mg, sodio bicarbonato 1625 mg; sodio citrico anidro 965 mg;

Indicazioni terapeutiche: contenendo sostanze antiacide e anagelsiche è indicato per alleviare sintomatologie che richiedono l'attività di entrambe, come il mal di testa, quando accompagnato da pesantezza di stomaco per rallentata digestione

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Condizioni: la società titolare dell'AIC è tenuta a comunicare al Ministero i quantitativi di volta in volta importati, prima della loro immissione in commercio, specificando il nome del venditore presso cui sono stati acquistati, i numeri di lotto e il numero di autorizzazione all'immissione in commercio riportato sulle confezioni importate. Il prodotto potrà essere posto sul mercato, previo riconfezionamento, dopo dieci giorni dalla comunicazione fatta salva diversa determinazione del Ministero

La società titolare dell'AIC è tenuta a comunicare al Ministero eventuali accorgimenti ritenuti necessari per rendere compatibile l'osservanza delle disposizioni ministeriali sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con i diritti di terzi sul marchio Alka Seltzer.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 393/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Codice	Codice espresso con sistema di numerazione in base 32
Xilocaina:		
iniett. flacone 50 ml 2%	004535011	04BDR3
pomata 20 g 5%	004535035	04BDRV
Carbocaina:		
0,5% 1 flacone 50 ml	016691026	0HXCUL
1% 1 flacone 50 ml	016691040	0HXCV0
2% 1 flacone 50 ml	016691065	0HXCVT
3% 1 flacone 20 ml	016691077	0HXCW5
3% 5 fiale 2 ml	016691089	0HXCWK
3% 5 tubofiale	016691091	0HXCWM
3% 1 flacone 50 ml	016691103	0HXCWZ
3% 5 flaconi 50 ml	016691115	0HXCXC
3% 50 fiale 2 ml	016691127	0HXCXR
3% 50 tubofiale 1,8 ml	016691139	0HXCY3
3% 100 fiale 2 ml	016691141	0HXCY5
3 100 tubofiale autoasp.	016691154	0HXCYL
0,5% c/adrenalina flac. 50 ml	016691178	0HXCZB
1% c/adrenalina flac. 50 ml	016691192	0HXCZS
2% c/adrenalina flac. 50 ml	016691216	0HXD0J
2% c/adrenalina forte fl. 20 ml	016691228	0HXD0W
2% c/adrenalina forte 5 f 2 ml	016691230	0HXD0Y
2% c/adrenalina forte fl. 50 ml	016691242	0HXD1B
2% c/adrenalina forte 5 tbf	016691255	0HXD1R
2% c/adrenalina forte 5 flac. 50 ml	016691267	0HXD23
2% c/adrenalina forte 50 f 2 ml	016691279	0HXD2H
2% c/adrenalina forte 50 tbf	016691281	0HXD2K
2% c/adrenalina forte 100 f	016691293	0HXD2X
2% c/adrenalina forte 100 tbf	016691305	0HXD39
0,5% 1 fiala 10 ml	016691317	0HXD3P
1% 1 fiala 10 ml	016691329	0HXD41
2% 1 fiala 10 ml	016691331	0HXD43
«c/adren.» 1 fiala 0,5% 10 ml	016691343	0HXD4H
«c/adren.» 1 fiala 1% 10 ml	016691356	0HXD4W
«c/adren.» 1 fiala 2% 10 ml	016691368	0HXD58
50 tubofiale autoasp. 1,8 ml 2% c/adrenalina	016691370	0HXD5B
50 tubofiale autoasp. 1,8 ml 3%	016691382	0HXD5Q
Citanest 3% Octapressin:		
50 tubofiale	021578012	0NLJ8W
5 tubofiale	021578024	0NLJ98
50 tubofiale autoasp. 1,8 ml	021578036	0NLJ9N
Xylocaina:		
2% epinefrina 1:80000 100 tbf autoaspiranti	022671010	0PMVP2
2% epinefrina 1:80000 50 tubofiale	022671022	0PMVPG
spray 10% 80 ml	022671034	0PMVPU
2% epinefrina 1:80000 5 tubofiale	022671046	0PMVQ6
50 tubofiale autoasp. 1,8 ml 2% c/epinefrina	022671059	0PMVQM

Titolare AIC: Astra Dental S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Valtellina, 63 - codice fiscale 07968910153.

Specialità medicinali	Codice	Codice espresso con sistema di numerazione in base 32
Emofol:		
IM 5 fiale + 5 fiale 2 ml	002262018	025102
Folina:		
IM 5 fiale 2 ml 15 mg	002309019	026GWV
20 capsule 5 mg	002309021	026GWX
Strofopan vena:		
6 fiale 10 ml 0,125 mg	003246016	0331Y0
Eudigox:		
40 capsule 0,100 mg	014166033	0FJB0K
40 capsule 0,200 mg	014166045	0FJB0X
Defluina:		
50 compresse 3 mg	016310031	0HKRSH
flacone gocce 30 ml 2 mg	016310043	0HKRSV
Venitrin:		
«flebo» 2 fiale 5 mg + set infus.	018128025	0K974T
T «5» 15 sist. transd. 5 mg/24 h	018128037	0K9755
T «10» 15 sist. transd. 10 mg/24 h	018128049	0K975K
T «15» 15 sist. transd. 15 mg/24 h	018128052	0K975N
Aplodan:		
IM IV 10 fiale 4 ml 510 mg	021170016	0N61V0
20 compresse 250 mg	021170028	0N61VD
OS 10 bust. 6 g 500 mg	021170030	0N61VG
Onco Carbide:		
20 capsule 500 mg	021510019	0NJFW3
Nerial:		
25 confetti 0,3 mg	022318012	0P92XW
gocce orali 15 ml	022318024	0P92Y8
Revivan:		
«200» flebo 10 fiale 5 ml	022609022	0PKZ3Y
Neo Gratusminal:		
gocce orali 15 ml	022881015	0PU8RR
Pameion:		
30 capsule 150 mg	023250018	0Q5K32
Reomucil:		
sciroppo 150 ml	024152011	0R11YC
BB sciroppo 150 ml	024152023	0R11YR
30 bustine 300 mg	024152035	0R11Z3
60 bustine 300 mg	024152047	0R11ZH
20 capsule 375 mg	024152050	0R11ZL
Luvion:		
«MITE» 10 capsule 50 mg	024273017	0R4S3T
«MITE» 20 capsule 50 mg	024273029	0R4S45
«MITE» 40 capsule 50 mg	024273031	0R4S47
10 capsule 100 mg	024273043	0R4S4M
20 capsule 100 mg	024273056	0R4S50
«VENA» 1 F liof. 200 mg + 1 F	024273068	0R4S5D

Denominazione e confezioni	Codice	Codice espresso con sistema di numerazione in base 32
Seki:		
20 confetti 10 mg	024427015	0R9GJ7
«BB» 20 tav. mast. 4,4 mg	024427027	0R9GJM
«BB» 60 tav. mast. 4,4 mg	024427039	0R9GJZ
sciroppo 200 ml	024427041	0R9GK1
gocce flac. 25 ml	024427054	0R9GKG
Levotensin:		
28 compresse 75 mg	024569028	0RFT64
Coral:		
30 capsule 10 mg	024599019	0RGQHC
50 capsule 10 mg	024599021	0RGQHF
Fase:		
iniett. 2 F 100000 UI 10 ml	024602017	0RGTF1
iniett. 2 F 200000 UI 10 ml	024602029	0RGTFF
iniett. 1 F 500000 UI 20 ml	024602031	0RGTFH
Caomet:		
40 confetti 10 mg	025244017	0S2DCK
10 capsule 50 mg	025244029	0S2DCX
10 flac.ni orali 50 mg	025244031	0S2DCZ
Inopamil:		
«50» 40 compresse 50 mg	025257015	0S2T1R
«100» 40 compresse 100 mg	025257027	0S2T23
«200» 20 compresse 200 mg	025257039	0S2T2H
Betalevo:		
14 compresse 75 mg	026093017	0SW9GT
Allerplus:		
30 compresse 60 mg	026506016	0T8WT0
15 compresse 120 mg	026506030	0T8WTG
Immucytal:		
aerosol flacone 10 ml	026580011	0TC51C

Titolare AIC: Simes S.r.l, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - codice fiscale 00741600159.

Modifiche apportate:

Titolare AIC: nuovo titolare Astra-Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10 - codice fiscale 07968910153, nuova denominazione sociale, assunta dall'Astra Dental S.p.a., dopo che questa ha incorporato la Simes S.r.l.

Produttore: le specialità medicinali già autorizzate a nome della società Simes S.r.l. sono ora prodotte nello stabilimento della società Zambon Group S.p.a. sito in Vicenza, via della Chimica, 9, ad eccezione del prodotto VENITRIN T, nelle preparazioni: 15 sistemi transdermici eroganti 5 mg/24 h, 15 sistemi transdermici eroganti 10 mg/24 h e 15 sistemi transdermici eroganti 15 mg/24 h, che continuerà ad essere prodotto nello stabilimento della società estera 3M. PHARMACEUTICALS, Minnesota (USA), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento e inserimento del foglio illustrativo) ed i controlli da parte della società Lirca Synthelabo S.r.l. nello stabilimento sito in Limito (Milano).

Le specialità medicinali già autorizzate a nome della società Astra Dental S.p.a. sono prodotte nello stabilimento consortile, sito in Capua.

È autorizzata la vendita delle confezioni delle specialità medicinali prodotte nello stabilimento della Zambon Group S.p.a. anteriormente alla data del presente decreto.

Data di decorrenza del presente decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 409/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «EUMOVATE» (clobetasolo butirrato) nella forma pomata, in confezione tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

100 g di pomata contengono:
principio attivo: invariato;
eccipienti: glicerilmonostearato 9,60 g, alcool cetostearilico 4,80 g, miscela di paraffina e cere naturali 2,00 g, glicerilmonostearato autoemulsionante 2,00 g, dimeticone 1,00 g, glicerolo 25,00 g, clorocresolo 0,10 g, sodio citrato 0,05 g, acido citrico 0,05, acqua depurata q.b. a 100,00 g;

produttore: la specilità medicinale è prodotta anche dalla società estera Glaxo Operations U.K., Ltd. (Gran Bretagna) nello stabilimento sito in Barnard Castle (Gran Bretagna).

Le confezioni prodotte dalla società estera possono essere importate sia già pronte e confezionate per la vendita, sia allo stato fuso con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (astucciamento con il foglio illustrativo e bollinatura) da parte della Glaxo S.p.a. negli stabilimenti consortili siti in Verona e di S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 410/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «PIVALOXICAM» (piroxicam pivalato) crema-tubo da 50 g al 2%.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: vaselina bianca g 1, metile p-idrossibenzoato g 0,100, propile p-idrossibenzoato g 0,050, carbossivinilpolimero g 1, acido cloridrico 1 N g 0,200, sodio idrato gocce g 0,115, acqua depurata g 95,535.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 411/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «FLUATON» (fluorometolone) flacone da 5 ml di collirio.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool polivinico g 1,4, benzalconio cloruro g 0,0046, sodio edetato g 0,127, sodio cloruro g 0,768, sodio fosfato monobasico monoidrato g 0,055, sodio fosfato bibasico eptaidrato g 0,431, polisorbato 80 ml 0,0275, acqua distillata q.b. a ml 100;

denominazione: la specialità medicinale sopraindicata è ora denominata «FLUATON PVA».

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 412/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ESSEN ENZIMATICO» 30 e 50 capsule.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18.

Modifica apportata:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni capsula contiene: granulato gastrosolubile pepsina (20 unità F.U. VIII) mg 10;

eccipienti: silice precipitata mg 30, lattosio mg 105,3;

compressa gastroresistente:

amilasi (550 unità FIP), lipasi (620 unità FIP) mg 20, tripsina-chimotripsina (1560 unità FIP) mg 20;

cellulasi (180 unità cellulasiche) mg 10;

eccipienti: mannite mg 10,7 polivinilpirrolidone mg 7,5, sodio carbossimetilcellulosa mg 0,8, magnesio stearato mg 2, cellulosa acetoftalato mg 5;

numeri di codice:

30 capsule, codice: 028009037 (in base 10) 0UQSLF (in base 32);

50 capsule, codice: 028009049 (in base 10) 0UQSLT (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione non possono essere venduti a partire dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 413/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CLOBESOL» (clobetasolo propionato) pomata da 30 g ed unguento.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti della sola preparazione pomata).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicole propilenico 47,500 g, glicerilmonostearato autoemulsionante 1,500 g, glicerilmonostearato 11,000 g, alcool cetostearilico 8,400 g, miscela di paraffine e cere naturali 1,250 g, clorocresolo 0,075 g, sodio citrato 0,050 g, acido citrico 0,050 g, acqua depurata q.b. a 100 g;

produttore: la specialità medicinale nella forma pomata da 30 ed unguento da 30 g è prodotta anche dalla società estera (Glaxo Operations U.K., Ltd. (Gran Bretagna) nello stabilimento sito in Barnard Castle, Castle (Gran Bretagna).

La specialità medicinale prodotta dalla società estera può essere importata sia pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (astucciamento con il foglio illustrativo e bollinatura) presso gli stabilimenti consortili della Glaxo siti in Verona e S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti della preparazione pomata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 414/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «TRILUDAN» (terfenadina) flacone da 120 ml di sciroppo in sospensione allo 0,6%.

Titolare A.I.C.: Hammer Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat n. 25.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 60 g 0,50, carbosimetilcellulosa sodica g 0,50, silicato di alluminio e magnesio g 0,50, glucosio idrogenato g 45, alcool benzilico ml 1,00, saccarina sodica g 0,20, aroma di banana g 0,14, acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 415/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ATTENTIL» (fipexide) confetti.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio mg 200,000, lattosio mg 62,000, amido di mais mg 32,000, talco mg 21,600, calcio carbonato leggero mg 17,600, polivinilpirrolidone mg 8,520, sodio carbossimetilcellulosa mg 8,000, gelatina mg 4,800, polietilenglicole 4000 mg 3,520, magnesio stearato mg 1,500, titanio biossido mg 1,260, sodio laurilsolfato mg 0,400, gomma arabica mg 0,015, cera carnauba mg 0,008, cera d'api mg 0,008.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 416/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CLESIDREN» (epomediolo) elisir flacone da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

100 ml di elisir contengono:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sorbitolo g 23,8; glicerina g 5; alcool etilico g 9,420; aromatizzante all'arancio g 2,076; glicole propilenico g 0,320; caramello (E 150) g 0,104; saccarina sodica g 0,020; sodio bicarbonato 0,015; acqua depurata q.b. a m 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 417/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «EUVITOL» (vitamina A) labbra-stick da g 7.

Titolare A.I.C.: Dott. L. Zambelletti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: olio di ricino 50,26 g, cera carnauba 11 g, gliceridi semisintetici solidi 12,00 g, cera d'api 3 g, 2-etilesil-p-metossicinnamato7,5 g, d.l-alfa-tocoferil acetato 0,22 g, butilidrossianisolo 0,02 g, ammonio glicirizzinato 0,1 g, aroma vaniglia 0,3 g, cera microcristallina 3 g.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 418/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «DANATROL» (Danazol), 30 capsule mg 50.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente alla capsula contenitrice).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: capsula contenitrice: gelatina mg 47,45, titanio biossido mg 1,47, ossido di ferro rosso mg 0,07.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 419/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «FLUIMUCIL» (acetilcisteina), 30 bustine da 100 mg e 60 bustine da 200 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

per le bustine da 100 mg:

principio attivo: invariato; eccipienti: granulare di succo di arancia mg 500; aroma di arancia mg 50; saccarina mg 8; E 110 mg 1; saccarosio mg 4341;

per le bustine da 200 gr.:

principio attivo: invariato; eccipienti: granulare di succo di arancia mg 500; aroma di arancia mg 50; saccarina mg 8; E 110 mg 1; saccarosio mg 2241.

Produttore: la specialità medicinale, nella forma bustine da 100 mg e 200 mg, è prodotta oltre che presso lo stabilimento farmaceutico Zambon Group sito in Vicenza anche dalla società «INPHARZAM S.A.» nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera).

I lotti provenienti dalla Svizzera devono essere destinati all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 420/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ECOVAL 70» nelle confezioni pomata tubo da 20 e 30 g, unguento tubo da 20 e 30 g, pomata con neomicina tubo da 20 e 30 g.

Titolare A.I.C.: Claxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione autorizzata è ora la seguente:

per la preparazione pomata 100 gr contengono;

principio attivo: invariato; eccipienti: clorocresolo 0, 100 gr.; poliossietilencetilsteariletere 1,800 g; alcool cetostearilico 7,200 g; vaselina bianca 15,000 g; paraffina liquida 6,000 g; sodio fosfato monobasico 0,300 g; acido fosforico o sodio idrossido q.b. a pH 5; acqua depurata q.b. a 100.000 g;

per la preparazione pomata con neomicina 100 gr. contengono:

principi attivi: invariati; eccipienti: clorocresolo 0,100 g; poliossietilencetilsteariletere 1,800 g; alcool cetostearilico 7,200 g; vaselina bianca 15,000 g; paraffina liquida 6,000 g; sodio fosfato monobasico 0.300 g; acido fosforico o sodio idrossido q.b. a pH 5; acqua depurata q.b. a 100,000 g;

per la preparazione unguento 100 gr. contengono:

principio attivo: invariato; eccipienti: paraffina liquida 1,000 g; vaselina bianca q.b. a 100 g; produttore: la specialità medicinale, limitatamente alle confezioni pomata tubo 30 g, unguento tubo 30 gr e pomata con neomicina tubo 30 g, è prodotta anche dalla società estera Glaxo Operations U.K. Ltd (Gran Bretagna) nello stabilimento sito in Barnard Castle (Gran Bretagna).

La specialità prodotta dalla società estera può essere importata sia pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (astucciamento con il foglio illustrativo e bollinatura) presso gli stabilimenti consortili della Glaxo siti in Verona e in S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 421/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «TAMYL» (cefatrizina propilenglicolato) nelle forme 8 capsule × mg 500 e flacone × m 100 di sospensione uso orale.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso Repubblica n. 151.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale, limitatamente alle fasi di granulazione e di miscelazione del principio attivo con gli eccipienti, è effettuata dalla società Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a., nello stabilimento comune sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Le restanti fasi di produzione ed i controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'AIC nel proprio stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina n. 5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 422/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «MUCONORM» (telmesteina) 30 bustine da 300 mg.

Titolare A.I.C.: SPA Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8.

Modifica apportata:

produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (inbustamento) sono ora effettuate anche dalla società stessa nel proprio stabilimento sito in Cerano (Novara).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 423/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CARNOVIS» 5 fiale g 1, 10 flaconcini per os g 1 e 10 compresse masticabili g 1.

Titolare A.I.C.: Duncan farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Sigma-Tau S.p.a. industrie farmaceutiche riunite, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400. I controlli continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 424/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «SUMIGRENE» (sumatriptan succinato) nella forma 2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo, con e senza autoiniettore.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale, nella forma succitata è prodotta anche dalla Glaxo S.p.a nello stabilimento consortile sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 425/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «IMIGRAN» (sumatriptan succinato) nella forma 2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo, con e senza autoiniettore.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale, nella forma succitata è prodotta anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 426/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ACYVIR» (acyclovir), nelle forme: crema al 5% (3 e 10 g) e compresse da 200 mg (25 compresse).

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile n. 69.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta, controllata e confezionata dalla società Wellcome Italia S.p.a. nello stabilimento, sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 427/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «DOMUVAR» 10 fiale uso orale × ml 5 codice: 013434016 (in base 10); 0DTZ50 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Medici Domus S.p.a., con sede e domicilio fiscale in S. Vittore Olona (Milano), via Parini n. 1/3, codice fiscale n. 00690920152.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 07696270581;

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Decreto n. 428/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CALCITONINA 100 ARMOUR» e «CALCITONINA 50 ARMOUR» (calcitonina sintetica di salmone).

Titolare A.I.C.: Armour Pharmaceutical Co. Ltd di Eastbourne (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società Rhone - Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff n. 37, codice fiscale n. 08257500150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Rorer Pharmaceuticals Ltd di Eastbourne (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla stessa società Rhone - Poulenc Rorer S.p.a.;

produttore: la specialità medicinale è controllata dalla società Rorer Health Care Limited nello stabilimento consortile sito in Eastbourne (Inghilterra).

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: della preparazione iniettabili da 100 U.I.; sodio cloruro 5 mg, sodio acetato 2 mg, acido acetico glaciale 2 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml; eccipienti della preparazione iniettabile da 50 U.I.; sodio cloruro 2,5 mg; sodio acetato 1 mg, acido acetico glaciale 1 mg, acqua per preparazione iniettabili q.b. a 0,5 ml;

confezionamento: in sostituzione del confezionamento 5 flaconi di liofilizzato da 100 U.I. + 5 flaconcini di diluente da 2 ml è autorizzato il confezionamento: 5 siringhe pronte da 1 ml, con i nuovi numeri di codice: 023748078 (in base 10) 0QNRHG (in base 32);

in sostituzione del confezionamento: 6 flaconi di liofilizzato da 50 U.I. + 6 flaconcini di diluente da 2 ml è autorizzato il confezionamento: 6 siringhe pronte da 0,5 ml, con i nuovi numeri di codice: 023748066 (in base 10) 0QNRH2 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° novembre 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 31 marzo 1993.

Decreto n. 429/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ASPIRINA 0,5» compresse masticabili nelle confezioni da 10 e 16 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126.

Modifica apportata:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «ASPIRINA 0,5» masticabile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 431/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «DANTRIUM» (dantrolene sodium), nella forma capsule da 25 e 50 mg.

Titolare A.I.C.: Dr. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 45.

Modifica apportata:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in pilloliera di moplen litografato è autorizzato ora il confezionamento in blister opaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 432/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CITURIDINA» nelle forme: 5 fiale liof. × 300 mg + 5 fiale solv.; 5 fiale liof. × 600 mg + 5 fiale solv. e «300» 20 capsule da mg 300.

Titolare A.I.C.: Simes S.p.a., ora Astra Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 00741600159.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 00691950240;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9;

forma di presentazione: la forma di presentazione delle forme iniettabili è ora costituita da fiale di soluzione pronta per l'uso (anziché da fiale di liofilizzato + fiale di solvente).

Confezioni e codici:

1) «300» 20 capsule × mg 300, codice: 020904049 (in base 10) 0MXY3K (in base 32);

2) 5 fiale soluzione iniettabile × mg 300, codice: 020904052 (in base 10) 0MXY3N (in base 32);

3) «600» 5 fiale soluzione iniettabile × mg 600, codice: 020904064 (in base 10) 0MXY40 (in base 32).

Data di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti della specialità medicinale, nelle confezioni 5 fiale liof. × mg 300 + 5 fiale solv. e 5 fiale liof. × mg 600 + 5 fiale solv. non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 436/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «NICOTINELL TTS 10», «NICOTINELL TTS 20», «NICOTINELL TTS 30» (nicotina) nella forma cerotti transdermici.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy Ltd. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. 233, km 20,5.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: la specialità medicinale nella forma cerotti transdermici da 10, 20 e 30 cm^2, è collocata nella classe *c)* prevista dalla disposizione citata;

codici:

a) cerotti transdermici TTS 10, codice: 027956046 (in base 10) 0UP4UG (in base 32) classe: *c)*;

b) cerotti transdermici TTS 20, codice: 027956059 (in base 10) 0UP4UV (in base 32) classe: *c)*;

c) cerotti transdermici TTS 30, codice: 027956061 (in base 10) 0UP4UX (in base 32) classe: *c)*;

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti della specialità medicinale già prodotti contraddistinti dai precedenti numeri di codice non possono essere più venduti.

Decreto n. 430/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CERIATRIC PHARMATON» (30 e 100 capsule).

Titolare A.I.C.: Pharmaton S.A. di Lugano Boggio (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Istituto biochimico pavese S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10.

Modifica apportata:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «PHARMATON GEGORVIT» numeri di codice: 30 capsule 023210053 (in base 10) 0Q4B25 (in base 32); 100 capsule 023210065 (in base 10) 0Q4B2K (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 434/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «ROKITAL» (Rokitamicina) flac. g 48 di granulare per la preparazione estemporanea di sospensione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle fasi di miscelazione del granulare: le fasi di miscelazione del granulare sono effettuate dalla società Toyo Jozo Co. Ltd. nello stabilimento sito in Tokyo (Giappone).

Le altre fasi produttive ed i controlli continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1992.

Provvedimenti numeri MI/238, MI/239, MI/240, MI/241, MI/242, MI/243, MI/244, MI/245, MI/246, MI/247, MI/248, MI/249, MI/250, MI/251, MI/252, MI/253 del 28 maggio 1992.

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
ATROMIDIN 500	ICI Pharmaceuticals Macclesfield - Inghilterra - Rappresentata in Italia da - I.C.I. - Pharma - Divisione farmaceutici - I.C.I. Italia S.p.a. - Milano
BEZALIP, BEZALIP RETARD	Boehringer Mannehim Italia S.p.a., via S. Uguzzone, 5, Milano
CHOLESOLVIN	Cyanamid Italia S.p.a., Zona industriale IV Strada, Catania
CLOPRANE	Luitpold S.p.a., via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone)
HADIEL RETARD	Vecchi & C. Piam S.a.p.a., via G. Padre Semeria, 5, Genova
LIPANTHYL	Puropharma S.r.l., via S. Pietro dell'Orto, 26, Milano
LIPIDAX	Laboratori UCB S.p.a., via Praglia, 15, Pianezza (Torino)
LIPIL	Ibirn S.r.l., via G. Grassi, 9/15, Roma
LIPOCLAR	Crinos S.p.a., via XX Settembre, 2, Villaguardia (Como)
LIPOFENE e LIPOFENE 24	Lirca Synthelabo S.r.l., via Rivoltana, 35, Limito (Milano)
LIPOSIT	Sit S.r.l., corso Cavour, 70, Mede Lomellina (Pavia)
LIPSIN	Laboratorio chimico farmaceutico G. Zoja S.p.a., viale Lombardia, 20, Milano
NOUPAX	Salus Researches S.p.a., via Aurelia, 58, Roma
SINFIBREX	Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69, Imperia
TILENE	Francia farmaceutici S.r.l., via dei Pestagalli, 7, Milano
VOLUTINE	Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone)

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/254, MI/255, MI/256, MI/257, MI/258 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
FIBROCIT	Laboratorio farmaceutico CT S.r.l, via D. Alighieri, 69-71, Sanremo (Imperia)
GEMLIPID	Firma S.p.a., via di Scandicci, 37, Firenze
LIPOZID	Pierrel S.p.a., via Bisceglie, 96, Milano
LOPID	Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1, Lainate (Milano)
GENLIP	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia, 26, Milano

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/259, MI/260 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
LIPOGLUTAREN	Recordati S.p.a., via Civitali, 1, Milano
MEVALON	Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: dislipidemie di tipo IIa e IIb, non rispondenti al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/261, MI/262, MI/263, MI/264, MI/265, MI/266, MI/267 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
TIADEN	Malesci S.p.a., via N. Porpora, 22/24, Firenze
EULIP 800	SIT S.r.l, corso Cavour, 70, Mede Lomellina (Pavia)
DELIPID	Cooperativa farmaceutica S.r.l., via Passione, 8, Milano
TIATEROL	Midy S.p.a., via Piranesi, 38, Milano
FONLIPOL 800	Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, Milano
TIACLAR	Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., via D. Alighieri, 69-71, Sanremo (Imperia)
TIABRENOLO 800	Brocchieri S.r.l., via Tiburtina Km 14,4, Roma

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/268, MI/269, MI/270, MI/271 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
DEXIDE	Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69, Imperia
RATIONALE	Manetti Roberts, via Antonio da Noli, 4, Firenze
NOLIPID	Samil S.p.a., via Gerano, 5, Roma
PULSAR	Medosan S.r.l., via di Cancelleria, 12, Cecchina (Roma)

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: ipercolesterolemie primarie, ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia quando la prima rappresenta il maggior problema terapeutico, in tutti i casi che non rispondono al solo trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/272, MI/273, MI/274 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
MEDIAXAL	Les Laboratoires Servier Francia, Rappresentante per l'Italia: Servier Italia S.p.a., via degli Aldobrandeschi, 13, Roma
BALANS	Istituto biochimico pavese S.p.a., viale Certosa, 10, Pavia
MINOLIP	Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96, Parma

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: iperlipidemie che non rispondono al trattamento dietetico; coadiuvante nell'obesità associata ad alterazioni del metabolismo glico-lipidico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/275, MI/276, MI/277, MI/278 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
QUESTRAN	Bristol Myers Squibb S.p.a., via Paolo di Dono, 73, Roma
COLESTROL	Prodotti Formenti, S.r.l., via Correggio, 43, Milano
CHOLESPOR	Puropharma S.r.l., via S. Pietro dell'Orto, 26, Milano
COLEMEN	Menarini S.r.l., via Sette Santi, 3, Firenze

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: in pazienti con ipercolesterolemie primarie, con ipercolesterolemia associata ad ipertrigliceridemia quando la prima rappresenta il maggior problema terapeutico, in tutti i casi che non rispondono al solo trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/279 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: LURSELLE.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., via Murat, 23, Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: ipercolesterolemie primarie: ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia, quando la prima rappresenta il maggior problema terapeutico; in tutti i casi che non rispondono al solo trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/280 del 28 maggio 1992

Specialità medicinali: LIPOSTABIL, LIPOSTABIL forte, LIPOSTABIL e.v.

Titolare A.I.C.: Notterman & Cie (Germania) rappresentata in Italia da Rhône Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff, 37, Milano

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: ipertrigliceridemia e ipercolesterolemie di tipo IV, IIb, IIa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/281 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: NICOSTEROLO.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: stati ipercolesterolemici non rispondenti al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° giugno 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Con i decreti ministeriali di seguito indicati sono state rettificate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali:

Decreto n. 435/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «CALCITONINA SANDOZ» nelle forme «100» - 5 fiale × ml 1 da U.I. 100 e «50» - 5 fiale × ml 1 da U.I. 50.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A. di Basilea (Svizzera) Lichstrasse, 35, rappresentata in Italia dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Rettifica apportata al decreto ministeriale n. 38/1992 del 29 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992): la specialità medicinale è importata in Italia oltreché allo stato sfuso, con conseguente effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento delle fiale) da parte della società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, 12, anche già pronta e confezionata per la vendita.

La specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decreto n. 433/1992 del 28 maggio 1992

Specialità medicinale: «SYNTOCINON» (ossitocina sintetica) nelle forme: 6 fiale da U.I. 2 × ml 2 uso i.m. e 6 fiale da U.I. 5 × ml 1 uso i.m.

Titolare A.I.C.: Sandoz Wander Pharma S.A. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Rettifica apportata al decreto ministeriale n. 37/1992 del 29 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992): l'impiego della specialità medicinale è autorizzato, oltreché per via intramuscolare, anche per via endovenosa e per infusione endovenosa.

La specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

92A2575

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Perugia

Con decreto ministeriale 9 maggio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Perugia che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Perugia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Perugia S.p.a.» con un capitale sociale di L. 100.000.000.000 suddiviso in n. 100.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Perugia» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Perugia S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Perugia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Perugia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2576

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Foligno

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Foligno che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Foligno S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Foligno S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 25 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione dell'ammontare dei fondi di beneficenza (lire 686 milioni) e di un fondo cassa dell'importo di lire 300 milioni;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Foligno S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Foligno»;

il successivo aumento di capitale della Cassa di risparmio di Foligno S.p.a., da lire 25 miliardi a lire 31,250 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, che acquisirà una partecipazione del 20% nel capitale della S.p.a. bancaria. A seguito dell'operazione, che verrà deliberata con l'esclusione del diritto di opzione, la quota di partecipazione della «Fondazione» nella Cassa di risparmio di Foligno S.p.a. si attesterà all'80%;

un ulteriore aumento di capitale di lire 2,5 miliardi a fronte dell'emissione, da parte di un primario istituto di credito speciale, di un prestito obbligazionario di lire 10 miliardi convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Cassa di risparmio di Foligno S.p.a.; le caratteristiche di tale prestito verranno fissate in prossimità dell'emissione al fine di consentirne l'allineamento alle condizioni di mercato vigenti all'epoca del collocamento.

La Cassa di risparmio di Foligno contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Foligno S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2577

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire trentacinque miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di una porzione di fabbricato sita in Fabriano del valore di lire 755 milioni circa, da adibire a sede dell'ente conferente. All'ente conferente resterà altresì assegnato il residuo fondo di beneficenza al 31 dicembre 1991 nonché la quota di utile dell'esercizio 1991 da destinare a beneficenza;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana».

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2578

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. S 6/1992 del 14 maggio 1992, concernente la specialità medicinale PERIDON, alla pag. 36, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicato il codice della specialità, in luogo di: «*024309086*», leggasi: «*024309080*».

92A2602

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifica di autorizzazione già concessa)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 348/1992 del 30 aprile 1992, concernente la specialità medicinale ATINORM, alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'indicazione del codice è inserito il seguente rigo: «*prezzo L. 22.350*».

Nella parte dello stesso comunicato, riguardante il decreto n. 351/1992 del 30 aprile 1992, concernente la specialità medicinale RIFADERM, alla pag. 31, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'indicazione dei codici è inserito il seguente rigo: «*prezzo L. 21.100*».

92A2604

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 6 luglio 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università di Bologna». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1991).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alle sotto elencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 36, negli insegnamenti del triennio, al n. 18) dove è scritto: «chimica farmaceutica e *tossicologia* I», leggasi: «chimica farmaceutica e *tossicologica* I»;

alla pag. 37, negli insegnamenti del biennio, al n. 24) dove è scritto: «tecnologia, socio-*economica* e legislazione farmaceutiche;», leggasi: «tecnologia, socio-*economia* e legislazione farmaceutiche;»; alla stessa pagina, negli orientamenti, dove è scritto: «analisi *dei* principi attivi in matrici complesse;», si legga: «analisi *di* principi attivi in matrici complesse;»; alla stessa pagina, seconda colonna, nell'orientamento tossicologico, dove è scritto: «tossicologia *industiale*», leggasi: «tossicologia *industriale*».

93A2569

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 313/1992 del 30 aprile 1992, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «ALFOSPAS», alla pag. 35, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «prezzo: L. *21.000*», leggasi: «prezzo: L. *21.900*».

92A2603

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 7 0 9 2 *

L. 1.200